

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 129^a SITZUNG
18-7-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 205:
"Concessione di contributi alle Provincie
di Trento e Bolzano per la sistemazione
ed asfaltatura di strade provinciali",
pag. 2

Disegno di legge n. 207:
"Risoluzione di controversie in materia di
spedalità",
pag. 19

Gesetzentwurf Nr. 205:
"Gewährung von Beiträgen an die Provinzen
Trient und Bozen für die Instandsetzung und
Asphaltierung von Provinzstrassen",
Seite 2

Gesetzentwurf Nr. 207:
"Entscheidung von Streitfällen über Spitals-
spesen",
Seite 19

Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Vicepresidente: avv. RICCARDO ROSA

(Ore 15.25)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 17.7.1956.

STOETTER (Segretario - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Punto II dell'Ordine del giorno: disegno di legge n. 205: « *Concessione di contributi alle Province di Trento e Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali* ». Lettura della relazione della Giunta.

SAMUELLI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa ai lavori pubblici.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Relazione della Commissione legislativa alle finanze e patrimonio.

FRONZA (D.C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Defant.

DEFANT (P.P.T.T.): Se c'è qualche cosa da rilevare in merito a questo progetto di legge, è la esiguità dello stanziamento e la distribuzione dello stesso in un periodo eccessivamente lungo. Sarebbe opportuno, sia per ragioni economiche che tecniche, che lo stanziamento fosse raddoppiato o tri-

plicato e fosse condensato in un periodo di tempo di tre o quattro anni al massimo. E' l'unico rilievo, secondo me, d'importanza, da fare a questo progetto di legge.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola la discussione generale è chiusa. E' posto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1. — E' autorizzata la concessione a ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano di un ulteriore contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di dieci anni, in aggiunta a quello previsto dalla legge regionale 30 maggio 1951, n. 4, perchè ciascuna Provincia provveda all'esecuzione di nuovi lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali per l'importo di lire 500.000.000 ciascuna.

All'art. 1 è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Zanoni, Fronza, Albertini del seguente tenore: « E' autorizzata la concessione a ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano di un contributo annuo di Lire 40.000.000 per la durata di 10 anni, perchè ciascuna Provincia provveda all'esecuzione di nuovi lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali per l'importo di Lire 500.000.000 ».

FRONZA (D.C.): Volevo illustrare brevemente il motivo della presentazione di questi emendamenti a vari articoli. Essi sono stati studiati in sede di Giunta Provinciale di Trento per consentire alla Provincia di Trento, a differenza della Provincia di Bolzano, la contrazione del mutuo con un Istituto di credito trentino, in modo che il mutuo si possa accendere riconoscendo come garanzia questi contributi che vengono dati annualmente dalla Regione, ed anche tenendo conto del fatto che la precedente legge del 1951, così come era formulata, non aveva consentito quell'operazione che in un primo tempo pareva possibile, essendo vincolato il contributo annuale al rendiconto e ad un piano con allegato i progetti dettagliati. Adesso, nella

nuova legge i proponenti desiderano che sia eliminato completamente il riferimento alla precedente legge, per evitare complicazioni e all'art. 3, anzichè mettere il riferimento agli art. 3 e 4 della precedente legge, si propone di riportarlo completamente, un po' semplificato, secondo gli studi dei nostri tecnici e dei tecnici dell'istituto finanziatore della Provincia di Trento.

Ci dichiariamo anche d'accordo con la proposta della Giunta Regionale per la eliminazione del mutuo; infatti l'altra legge prevedeva espressamente la necessità del mutuo, ma questo non si ritiene opportuno per la Provincia di Bolzano.

Comunque gli emendamenti che sono stati proposti tendono unicamente a rendere semplice la legge e a non legare le quote ai rendiconti annuali o ai rendiconti dettagliati.

FORER (S.V.P.): Forse i signori Consiglieri non sanno che questo nuovo testo è stato discusso in sede di Commissione delle finanze, la quale ha accolto tutti gli emendamenti proposti dai tre Consiglieri che hanno firmato.

PUPP (Presidente della Giunta Prov. di Bolzano S.V.P.): Anche la Giunta Provinciale di Bolzano è senz'altro disposta ad accettare gli emendamenti proposti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vista tutta questa unanimità da parte della Commissione alle finanze e della Giunta Provinciale, è evidente che a noi spetta il compito di chiedere qualche chiarimento, perchè qui hanno tutti le idee chiare fuorchè noi, povera minoranza, che non abbiamo avuto il bene di seguire i lavori delle Commissioni nè altro. Domando, alla luce delle spiegazioni del cons. Fronza, perchè invece di procedere alla stesura di una nuova legge, non si è ritenuto più opportuno modificare la legge del 1951 nel senso voluto da questo progetto. Non era forse più semplice, anche dal punto di vista della legislazione stessa? Così abbiamo una legge che non è più operante, cioè quella del 1951, sia per esaurimento di fondi sia perchè si dirà, soprattutto, che non risponde più alle esigenze che si sono venute creando con la costituzione dei comitati tecnici. Ed allora non era meglio aggiornare quella legge e renderla operante in base alle modifiche proposte dai comitati tec-

nici, anzichè procedere ad una nuova legislazione in materia? Ho visto che Pupp faceva di « sì » con la testa, e gradirei chiarimenti a questo proposito.

SAMUELLI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): In assenza dell'Assessore ai lavori pubblici osservo al cons. Molignoni che la legge richiamata è ancora operante nel tempo, in quanto la Regione continua a dare e a fruire quegli stanziamenti previsti dalla legge. Invece la natura dell'intervento è diversa: mentre la legge del 1951 precisava e prevedeva l'intervento della Regione nel pagamento delle quote e degli interessi di mutui che le Province dovevano incontrare, questo provvedimento si scosta un po' nella forma di intervento nel senso che dà la possibilità alla Provincia di Trento di stipulare il mutuo e, se del caso, di scontare le quote; oppure di fornire i fondi, 40 milioni, anno per anno e destinarli all'estinzione delle quote di ammortamento di interessi alla Provincia di Bolzano, che non ha bisogno di questi fondi ma che può ammannirsi sia scontando le quote sia provvedendo direttamente con i propri mezzi. Quindi ha una natura diversa come forma di intervento.

DEFANT (P.P.T.T.): Con questo emendamento la Giunta Provinciale evidentemente ha eliminato gli eventuali ostacoli posti alla conclusione di un mutuo. Con l'esperienza acquisita dalla Giunta Provinciale di Trento in materia di conclusione di mutui, si doveva piuttosto vedere di aumentare lo stanziamento, se era possibile. Se non era possibile aumentarlo, diminuire il numero degli anni previsti dalla legge, perchè come giustamente si diceva stamane, la Giunta Provinciale di Trento perderà nell'operazione di sconto un 30 %, che significa pressapoco 120 milioni di lire. E 120 milioni di lire rappresentano parecchi chilometri.

Ora, il compito principale è quello di cercare uno stanziamento più adeguato, oppure uno stanziamento ristretto in un lasso di tempo più breve. La proposta fatta stamane era quella di articolare la conclusione del mutuo su un periodo di tempo di due o tre anni, se riuscirà, non sappiamo se riuscirà, comunque è bene che si eviti questa dispersione di denaro pubblico, se è possibile.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Vorrei prima rettificare l'affermazione dell'Assessore

regionale delle finanze, il quale disse che alla Provincia di Bolzano non occorrono fondi.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' un voto!

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Questo è assolutamente falso!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): E' un augurio.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Noi siamo favorevoli alle due possibilità previste dalla legge specialmente per un motivo: noi dobbiamo ancora studiare tutta la faccenda esattamente, perchè, come già ha detto Defant, lo sconto di questa somma comporta naturalmente uno sgravio molto pesante, circa 100 milioni, e si dovrebbe tener presente che noi faremo questo mutuo proprio se strettamente necessario. E' chiaro che a noi occorrerebbero molti più fondi per la sistemazione delle strade provinciali e di molte strade comunali che dovrebbero essere trasferite alla Provincia e che hanno bisogno di urgente sistemazione. Però io sono dell'avviso che piano piano si arriverà alla sistemazione di queste strade, intanto siamo grati alla Regione che ha fatto quanto è stato possibile.

Per quanto detto dal cons. Molignoni, anch'io ho pensato che si sarebbe potuta variare la legge del 1951, però la Regione ha preferito fare questa nuova legge e non credo sia un male.

VINANTE (P.S.I.): Sono perfettamente d'accordo con questa legge, e concordo con quanto detto da Defant sull'esiguità dello stanziamento, soprattutto per il fatto che assistiamo da diversi anni a degli impegni, a delle promesse di classificare quali strade provinciali determinate strade di una certa importanza.

Ora vorrei sentire, se fosse possibile, a che punto ci si trova con questa classificazione, con l'assorbimento di strade, classificate militari, di una certa importanza interprovinciale; se effettivamente ci si arriva, perchè assistiamo purtroppo a un depauperamento di questo patrimonio stradale, e assistiamo al logorio che porterà inevitabilmente alla rovina completa e a delle ingenti spese. Come impostazione sono d'accordo e sarei d'accordo anche con l'aumento, però desidererei vedere se real-

mente questa soluzione di classificazione e di assunzione di determinate strade da parte della Provincia viene fatta o meno.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Volevo rispondere al cons. Vinante per quanto riguarda la Provincia di Trento e alla procedura che oggi è in atto presso la Regione per la classificazione delle strade. Finalmente — a quanto io so, dai contatti avuti coll'Assessore — è stata superata la difficoltà circa la competenza di chi deve promuovere il provvedimento amministrativo di classificazione delle strade provinciali, strade ex comunali, aventi le caratteristiche secondo la legge per essere classificate tali. Oggi appunto, dopo i contatti avuti a Roma dall'Assessore, il Ministero dei lavori pubblici ha ritenuto competente la Regione, la quale provvede, dopo la deliberazione e la proposta della Giunta Provinciale, ad emanare un decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il comitato tecnico regionale delle opere pubbliche. Noi abbiamo fatto un piano di proposte — a memoria non lo so —, comunque abbiamo inserito quelle strade che hanno le caratteristiche provinciali. Abbiamo già espletato il provvedimento amministrativo per 10-12 strade, e lo abbiamo già inoltrato con la relazione illustrativa. La Giunta Provinciale ha approvato le proposte per circa 314 km. di assunzione di strade, cioè tutta la destra Adige che va da Roverè della Luna fino ad Avio, vi è la S. Cristoforo che il comune di Pergine sta riattando, vi sono alcuni tratti della Val di Non, quella che va a Fai mi sembra, e un tratto della sinistra della Vallarsa, Lavazè, ecc.

Bisognerebbe avere l'elenco, comunque abbiamo fatto un lavoro meticoloso e le proposte sono state inoltrate alla Giunta Regionale. Altre pratiche sono in corso e auspichiamo che la Regione in questa legislatura emani i relativi provvedimenti. Evidentemente però dobbiamo immettere denari, perchè vi sono da fare allargamenti, asfaltature, ecc. A circa 200 milioni assommeranno le asfalture da fare con questo provvedimento, il resto andrà sulle strade già esistenti della Provincia e parte anche sulle nuove, mentre parte del denaro andrà per la Cembra che dobbiamo ultimare, la Folgaria, la Val di Ledro, ecc. Comunque intendiamo e speriamo di poter assumere un mutuo di mezzo miliardo, che

non abbiamo ancora deciso come Giunta Provinciale, e ci eravamo preoccupati di fare garantire il mutuo attraverso il contributo della Regione. Svincolando il contributo regionale attraverso la formulazione dell'art. 4, il contributo annuo può essere ceduto con l'operazione solita della cessione di credito, cosicchè non abbiamo bisogno di impegnare le delegazioni. Voi sapete che la Provincia non ha delegazioni da impegnare perchè non ha l'imposta del dazio, non può impegnare la ricchezza mobile perchè viene dallo Stato, per cui è un ente che ha delle possibilità finanziarie ma non può dilatare il proprio bilancio come i Comuni, che impegnano delegazioni.

Anzi, la riforma che avevamo proposto un anno fa per poter delegare almeno un terzo della ricchezza mobile, se non altro le addizionali all'industria, arti e professioni, è ancora in alto mare, per cui la Provincia si trova nell'impossibilità di delegare e quindi di assumere mutui.

Accendendo 500 milioni di mutuo ecco che noi garantiamo 40 milioni con la cessione del credito e gli ulteriori 20 milioni, perchè l'operazione è di circa 60 milioni fra ammortamento e interessi, con quelle delegazioni che sono ancora disponibili nel bilancio provinciale. Voi vedrete, Consiglieri provinciali, questo provvedimento ritornare in Consiglio Provinciale appena l'avremmo approvato, con urgenza, perchè intendiamo dar corso alle opere ancora entro questo anno. Ecco come noi pensavamo di dare corso al provvedimento; anche noi auspichiamo e sollecitiamo — e credo che la Regione sia d'accordo —, provvedimenti per la classificazione delle strade, in quanto sono necessarissimi, e anche tanto attesi dai comuni ai quali sono stati promessi più volte.

VINANTE (P.S.I.): Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente della Giunta Provinciale con soddisfazione, perchè sento che la Provincia per parte sua ha già provveduto a prendere delle decisioni. Mi dispiace che sia assente l'Assessore Turrini al quale oggi sono demandati i compiti di classificazione, e vorrei proprio chiedere che questa classificazione non venga rimandata alla calende greche ma che, data l'importanza e l'urgenza, ci si preoccupi della manutenzione di queste strade che oggi sono abbandonate. Vorrei rivolgermi al

Presidente della Giunta pregandolo di volere, ancora in questa legislatura possibilmente, o il più presto possibile, emettere questi decreti di classificazione che, a quanto ha detto il Presidente della Giunta Provinciale, sono stati definitivamente trasmessi alla Regione.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo preletto: unanimità.

Art. 2. — *Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo, le Province di Trento e di Bolzano dovranno presentare domanda alla Giunta Regionale allegando un piano di massima dei lavori che intendono eseguire.*

La concessione del contributo è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta medesima.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3. — *Per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'articolo precedente nonchè per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, si applicheranno le norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 4.*

C'è un emendamento sostitutivo dell'art. 3, a firma Zanoni, Fronza, Albertini: « I lavori sono eseguiti a cura delle Province interessate. Spetta all'Assessorato regionale ai lavori pubblici l'accertamento della regolare esecuzione ».

E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo: unanimità.

Art. 4. — *Alla complessiva spesa di Lire 800 milioni, occorrente per l'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale, in ragione di Lire 80.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1956 al 1965.*

Alla copertura dell'onere di Lire 80.000.000 afferente all'esercizio finanziario 1956, si provvede mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

I consiglieri Zanoni, Fronza e Albertini propongono un nuovo testo dell'art. 4, perciò l'art. 4 proposto dalla Giunta diventerebbe art. 6. L'art. 4 proposto dai consiglieri Zanoni, Fronza e Albertini è il seguente:

« Il contributo verrà versato dalla Regione direttamente alle singole Province in rate semestrali

di Lire 20 milioni ciascuna, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a far tempo dall'esercizio finanziario 1956 ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non ho nessunissima voglia di perdere tempo o di farlo perdere a Lor Signori. Ma ho sentito porre una precisa domanda da Defant, sottolineata da Vinante. Defant e Vinante non sono uomini che pongono domande a casaccio, e penso che essi attendano una risposta, ed anch'io l'attendo, perchè dal loro intervento mi è nato un dubbio. Hanno parlato di aumentare lo stanziamento, e io sento di condividere su due piedi questo concetto. Ci saranno evidentemente delle ragioni, soprattutto la mancanza di fondi, ma quello che più mi ha preoccupato nell'intervento di Defant è stata la sua proposta di ridurre nel tempo la ripartizione dei 10 anni perchè ha parlato dell'aggravio, se non ho capito male, di una cifra di 120 milioni. La cifra stessa mi pare che faccia riflettere ed inviterei i finanziari del Consiglio Regionale, soprattutto il Presidente della Commissione delle finanze (che avrà parlato in Commissione di questo argomento) a dirci perchè non si ritiene o utile o possibile il seguire la strada di ridurre nel tempo il mutuo stesso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Molignoni, a me pare una cosa di estrema evidenza, si potrebbe anche rimborsare tutto in un anno, se le disponibilità di bilancio lo consentissero. Il nostro criterio è di non rendere eccessivamente rigidi i bilanci successivi con oneri di estinzione di mutui, secondo un'espansione troppo forte. Perciò tutti questi mutui...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Dilazionando nel tempo!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): ... li abbiamo molto dilazionati nel tempo. E' vero che c'è un onere nel servizio interessi, ma noi ragioniamo che più dell'onere degli interessi importa avere bilanci che consentano la massima elasticità di investimento per le altre iniziative e nel complesso delle cose crediamo che il criterio sia il migliore, tanto più che sotto un profilo finanziario queste operazioni che rappresentano un investimento, è meglio farle a lungo termine. Sono traduzioni del denaro in beni funzionali o patrimoniali, che tendono a

rivalutarsi man mano che gli anni decorrono rispetto alla moneta, per quell'andamento normale di tutti gli Stati, di quella lenta degradazione dei valori monetari rispetto ai valori reali. Ma ad ogni modo c'è soprattutto la preoccupazione di non rendere eccessivamente rigido il bilancio: abbiamo circa sei o sette leggi con prelevamenti normali dal bilancio normale, e quindi è prudente non rendere troppo vasta e troppo rilevante la somma prestabilita.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Per semplificare i lavori all'Assessore regionale delle finanze, chiedo se non sia possibile, invece di inserire queste due rate, prevedere un'unica rata al 30 giugno. Semplificherebbe molto il lavoro della Regione, a vantaggio delle Province.

PRESIDENTE: In questo caso pregherei di presentare un emendamento all'emendamento.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Volevo dire che queste due rate all'anno hanno una ragione per coloro che fanno il mutuo. Non so se la Provincia di Bolzano fa il mutuo, ma se dovesse accenderlo, anche alle casse sono comode le rate semestrali per i pagamenti dell'ammortamento, per cui prendendo i liquidi ogni sei mesi rendiamo maggiormente possibile l'assunzione di un mutuo presso la cassa di risparmio o altro istituto di credito.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): E' giusto.

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta che l'art. 4 diventi art. 6: unanimità.

SCOTONI (P.C.I.): Il numero, non l'articolo!

PRESIDENTE: Pongo in votazione il testo del nuovo art. 4, formulato dai Consiglieri Zanoni, Fronza, Albertini: unanimità.

All'art. 5 i Consiglieri Zanoni, Fronza e Albertini propongono il seguente testo:

« Alle due Province è fatto obbligo di presentare una relazione sui lavori eseguiti e il rendiconto sulle spese sostenute ».

BRUGGER (S.V.P.): Volevo chiedere il motivo per cui all'art. 5 della proposta viene richiesto anche il rendiconto e non solo la relazione; ritengo che il rendiconto non sia necessario, giacchè la

Corte dei Conti ha già esaminato ogni singolo provvedimento e registrato.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - C.D.): Questo rendiconto non è il rendiconto per ottenere il versamento del denaro. L'operazione viene compiuta dalla Provincia, nel senso che la Provincia fa l'operazione finanziaria, impostazione bilancio, l'entrata e l'uscita, approva i progetti e poi appalta i lavori, li esegue, pagando sul suo stanziamento.

Si tratta di rendiconto di giustificazione nei confronti della Regione, e la Regione non è la Corte dei Conti. Questo rendiconto della Regione non occorre che sia deliberato dalla Giunta Regionale e sottoposto alla Corte dei Conti: c'è un unico controllo su questi provvedimenti, ed è quello che la Corte dei Conti esercita sulle attività della Provincia. Però noi questi progetti, con le relative deliberazioni di esecuzione e di collaudo, dobbiamo poi trasmetterli, quando sono vistati, alla Regione per conoscenza, non per provvedere una nuova deliberazione. Quindi il duplice controllo non esiste, è un rendiconto per rendere essenzialmente ragione alla Regione che ci eroga i fondi, di come li abbiamo impiegati.

BRUGGER (S.V.P.): Vengo a conoscenza che la parola « rendiconto » non ha il significato normale delle pezze giustificative, ma sarebbe nient'altro che una relazione dettagliata su quanto avvenuto.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per fare una proposta che soddisfi la legittima richiesta dell'Assessore Brugger — perchè non si tratta di rendiconto, ma di una relazione, anche di carattere finanziario — basterebbe dire: « relazione sui lavori eseguiti e sulle spese sostenute », anzichè dire « rendiconto ».

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non è sufficiente!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Penso che sarebbe sufficiente, perchè è relazione sui lavori ed anche sulle spese, proprio quel carattere di relazione che la Regione ha diritto di avere e che la Provincia, in certo modo, è obbligata a dare. Ma non è un rendiconto vero e proprio, come diceva Brugger, soggetto al controllo della Corte dei Conti.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): No!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Lasciamo il termine tecnico di rendiconto.

ZANONI (D.C.): Ricordo che questo articolo è preso di sana pianta dalla legge n. 4 del 30.5.1951; non ha presentato difficoltà per quella legge, ed andrà bene anche per questa.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): La differenza fra relazione e rendiconto è sostanziale!

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta dei consiglieri Zanoni, Fronza, Albertini, dell'art. 5 di nuova formulazione: unanimità.

Art. 6 (ex art. 4). — *Alla complessiva spesa di Lire 800.000.000, occorrente per l'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante stanziamenti da iscriversi nel bilancio regionale in ragione di Lire 80.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1956 al 1965.*

Alla copertura dell'onere di Lire 80.000.000 afferente all'esercizio finanziario 1956, si provvede mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7 (ex art. 5). — *Nello stato di previsione della spesa (Tabella B) per l'esercizio finanziario 1956, sono introdotte le seguenti variazioni:*

a) in diminuzione:

cap. n. 49 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso

L. 80.000.000

b) in aumento:

cap. n. 141 bis - (di nuova istituzione) - Contributi a favore delle Province di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali (prima quota)

L. 80.000.000

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8 (ex art. 6). — *La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti*

di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto?

ZANONI (D.C.): Con questa legge verrà dato un forte impulso alla risoluzione del problema stradale nel campo provinciale, il che, secondo me, è uno dei compiti più importanti che compete alla Provincia. Da tutte le valli giungono appelli accorati, qualche volta rabbiosi, chiedenti l'intervento per sistemare, allargare, asfaltare le strade. In valle di Ledro si impreca definendo la strada « carrera Ledrense ». Nella Valle di Cembra e di Cavedine la strada è attesa quasi come « toccasana » delle difficili condizioni economiche della zona. A Lavarone e in Folgaria si fa dipendere dallo stato della strada lo sviluppo turistico. E così potrei continuare. La Provincia di Trento ha fatto in questi ultimi anni di autonomia sacrifici enormi per fronteggiare il problema stradale: sono stati sistemati ed allargati circa 300 km. di strada sui 532 km. che compongono la rete provinciale. Per completare la sistemazione ed asfaltatura, da un calcolo di massima, occorrono ancora circa 1.600 milioni, e con la realizzazione dei lavori di cui il contributo della legge in esame, faremo un notevole passo in avanti. Come se ciò non bastasse, va ricordato che è di urgente attualità la soluzione della viabilità minore, che dovrà pur venir affrontata dalle Province. E' notorio infatti che molti Comuni non sono più in grado di mantenere le strade di allacciamento, soggette al forte logorio del vertiginoso sviluppo della motorizzazione. Speriamo che provvide leggi statali vengano in aiuto: ma purtroppo i disegni relativi navigano tra gli scogli del « mare magnum » del Parlamento e tardano ad arrivare in porto per i forti impegni finanziari che comporterebbero. In tale ansiosa attesa faranno bene — Regione e Provincia — ad unire i loro sforzi per rendere meno preoccupante il problema della strada. Per questi motivi io voterò in favore, e così spero facciano tutti gli altri Consiglieri.

PRESIDENTE: Trattandosi di variazione al bilancio la votazione deve essere fatta per Provincia.

SAMUELLI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Pregherei che il Consiglio discutesse se si

tratta di provvedimento di legge da votarsi separatamente. Non credo, non sono di questo parere pregiudizialmente.

PRESIDENTE: Lo Statuto prevede che i bilanci vengano votati separatamente per Consigli Provinciali e afferma che ci vuole la maggioranza assoluta di ogni Consiglio Provinciale perchè sia approvato. Nel caso non venisse approvato, l'approvazione è data dal Ministro dell'interno. Fino adesso, tutte le volte che c'è stata una variazione di bilancio noi abbiamo seguito la procedura di far votare separatamente per Consigli Provinciali, in quanto altrimenti l'art. 73 dello Statuto non avrebbe alcun valore; infatti si chiede sì per l'approvazione del bilancio la maggioranza separata dei Consigli Provinciali, ma ciò non avrebbe più nessun valore se domani poi, una volta approvato il bilancio, con 12 leggi di variazione lo si modificasse completamente.

NARDIN (P.C.I.): Basta una legge nazionale!

PRESIDENTE: Da quando sono alla Presidenza abbiamo sempre votato le leggi di variazione al bilancio separatamente.

SAMUELLI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Mi dispiace di dover contraddire il Presidente questa volta, ma la storia legislativa del Consiglio lo sta a dimostrare, e mi pare che la portata dell'art. 73 dello Statuto e di altri articoli della nostra legge sulla contabilità della Regione sia così chiara che non occorre essere giuristi per interpretarla. Difatti, che cosa dice l'art. 73? Dice: « I bilanci predisposti dalla Giunta Regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio Regionale ». Quindi specifica: i bilanci e i rendiconti finanziari.

Poi: « Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'Interno ». Ma qui parla il bilancio e di rendiconto! Poi andiamo a vedere la portata della disposizione richiamata all'art. 19 della nostra legge sulla contabilità, dove si dice: « Ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti del bilancio già appro-

vato oppure alla iscrizione in esso di nuove somme o dell'avanzo o disavanzo di cui all'art. 10, sarà provveduto con note di variazione al bilancio medesimo da approvarsi con la legge regionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ». Ora noi non introduciamo altre nuove somme di bilancio, nè stabiliamo nuove destinazioni. Già con la nostra legge sul bilancio all'art. 49 avevamo un capitolo dove erano iscritti circa 300 milioni, con la dizione « da destinarsi con successive leggi del bilancio ».

Mi piace poi richiamare l'attenzione dei Consiglieri sulla procedura che abbiamo sempre seguita. Per esempio la legge 24.9.1951, n. 11, l'abbiamo votata con la procedura semplice a Consiglio unito nel suo complesso. Per la legge 24 agosto 1953, n. 9, « Concessione e sussidi ai lavoratori agricoli, coltivatori diretti colpiti dalle gelate », non abbiamo seguito la procedura richiesta dal Presidente. La legge regionale n. 10, « Determinazione di indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta »; la legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, « Agevolazioni creditizie in favore delle piccole imprese commerciali »; la legge regionale 19 luglio 1955, n. 18, « Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponentesi la costruzione della centrale ortofrutticola di Merano »; la legge 18.7.1955, n. 20, « Provvedimenti a favore della esecuzione di opere pubbliche di interesse provinciale ». Quindi, o fin qui il Consiglio ha seguito una procedura sbagliata, oppure non ha senso la proposta fatta di votare a Consigli provinciali separati la legge in discussione. Questo mi sono sentito in dovere di far presente perchè il Consiglio si pronunci.

PRESIDENTE: Non ho potuto seguire bene tutte le leggi citate, per le quali non è stata chiesta l'approvazione separata. Però, almeno per alcune, ricordo che si trattò di disposizioni finanziarie, non di variazioni al bilancio, in quanto nella legge si diceva che i fondi venivano prelevati dal cap. « x » o « y » del bilancio dove esisteva la dizione ad hoc. Qui si istituisce un nuovo capitolo, perchè il capitolo 49 prevede « Fondi a disposizione per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». Non dice cioè per quali provvedimenti legislativi, che possono essere fra i più svariati e della più svariata natura. Ora bisogna distinguere la legge che si riferisce ad un capitolo di

bilancio ad hoc, già stanziato per lo scopo per cui è stata fatta la legge e dove c'è già la dizione, da una legge che chiede la variazione di bilancio, come è avvenuto in questo momento, dove viene istituito un nuovo capitolo in quanto un capitolo ad hoc per questo scopo non c'era. Del resto l'art. 19 da lei citato, dice proprio quello che dico io; l'art. 19 della legge sulla contabilità della Regione dice: « Ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti del bilancio già approvato oppure alla iscrizione in esso di nuove somme o dell'avanzo o disavanzo di cui all'art. 10, sarà provveduto con note di variazione al bilancio medesimo da approvarsi con legge regionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto ».

E l'art. 73 dello Statuto chiede appunto la maggioranza qualificata dei due Consigli Provinciali. Questo credo sia stato chiarito.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Il Presidente Odorizzi dice che la cosa non è chiarita ancora, ma non voglio aggiungere molte parole a quanto detto dal Presidente del Consiglio, dato che sono dello stesso avviso. Trattandosi di una variazione di bilancio — e non c'è dubbio che così è — e se il bilancio deve essere votato per Provincia, anche le variazioni devono essere votate per Provincia. Inoltre, trattandosi di uno stanziamento pluriennale, senza dubbio le Province devono pronunciarsi separatamente. Credo che si tratti nient'altro che di una cosa formale, di dimostrare a vicenda buona volontà. Nè la Provincia nè la Regione saranno danneggiate in qualche maniera se sarà votata la legge separatamente.

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): Vede, Presidente della Giunta provinciale, Pupp, parliamoci francamente! C'è una ragione sì o no per questa obiezione formale? Perchè questa novità di impostazione che fate in questo momento? C'è una ragione sostanziale, e lo vedremo quando esamineremo la prossima legge. Allora permettete di dire che non facciamo una questione di buona volontà, perchè è ridicolo fra di noi presentare le cose in questo modo. La buona volontà qui non c'entra. Qui si sa esattamente che questa eccezione ha una sua precisa ragione di essere, un suo scopo pratico che voi vi siete proposti. Questa è la verità! Dobbiamo vedere la questione in sè: ponete il caso che noi

sbagliassimo adottando in questi casi la procedura della votazione separata; ponete il caso che nella votazione separata non si raggiungano le votazioni richieste in tutte due le Province. Che cosa dovrebbe fare il Presidente della Giunta Regionale? Dovrebbe andare a Roma, presentarsi al Ministro dell'interno e dire: « Esamini la situazione e dica se vuole o non vuole approvare, al posto del Consiglio Regionale, questa legge ». Il Ministro dell'interno avrebbe ragione di dire: « Vediamo se è proprio una legge del bilancio, se è proprio una legge di variazione al bilancio, se è proprio un rendiconto, se non è, perchè sono autorizzato ad intervenire solo se si tratta di una vera e propria legge di bilancio o di rendiconto ».

Io considero una legge del bilancio anche la legge di variazione al bilancio, ma deve essere una variazione sostanziale, e non è assolutamente una legge di variazione di bilancio l'attingimento ad un fondo di riserva per una destinazione già prevista in occasione della discussione generale del bilancio. Ora, questo fondo per le industrie era incluso in un apposito fondo di riserva e il Consiglio era informato già di questa destinazione. In queste e analoghe situazioni anche nel bilancio dello Stato si procede addirittura neppure delegando, ma dichiarando che la modifica formale (perchè di questo si tratta) è fatta dal Ministro del tesoro, e non va assolutamente in Parlamento come votazione di bilancio; assolutamente! Noi avevamo adottato questa stessa procedura in passato, e abbiamo non solo parecchie leggi analoghe a questa che l'Assessore alle finanze vi ha citato e sulle quali l'esame può essere condotto anche su due piedi, ma abbiamo avuto parecchie leggi in cui abbiamo detto: « le variazioni di bilancio le apporti il Presidente della Giunta Regionale », appunto...

SAMUELLI (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Ho qui il decreto!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): ... perchè non esiste nè una modificazione sostanziale di uno stanziamento, nè nella somma, nè nella utilizzazione; questa è una legge sostanziale (non una legge formale, come lo è la legge di bilancio), che disciplina il modo di utilizzazione dei fondi che in bilancio sono stati già collocati per questo scopo, che non hanno avuto allora un preciso capitolo, per-

chè ci si riservava espressamente di fare la legge sostanziale.

Ora, secondo me, in questa situazione invocare l'art. 73 è un errore. Un errore che dobbiamo guardarci dal commettere, perchè potremmo trovarci poi in difficoltà a Roma, in quanto non c'è nessun dubbio che se questa legge fosse una legge di variazione di bilancio in caso di una situazione di dissenso nella valutazione delle due Province, interviene il Ministro dell'interno. Ma se non lo è, il Ministro dell'interno può rifiutarsi di pronunciare e possiamo trovarci a doverci rimangiare un errore.

Quindi direi: stiamo a quanto abbiamo sempre fatto. Queste leggi non le abbiamo mai votate per separazione provinciale, le abbiamo sempre votate con la procedura normale. Guardate del resto che anche l'art. 19 che l'Assessore alle finanze vi ha letto, vi parla di « modifiche dello stanziamento », e non è modifica dello stanziamento l'attingimento da un fondo di riserva che ha previsto questa spesa. Nè è « iscrizione di nuove somme o accertamento di nuove entrate o dell'avanzo o del disavanzo », appunto perchè avanzo o disavanzo non hanno avuto alcuna utilizzazione, finchè con la legge di utilizzazione non si dispone di esse. Solo in queste ipotesi si provvede con la procedura dell'art. 73.

Ora pregherei di stare nell'alveo della tradizione, che non fu oggetto di nessuna censura in sede romana e che ha risposto esattamente allo spirito della legge.

In quanto abbiate preoccupazioni di altro genere, per altro provvedimento legislativo, sapete che avete determinate libertà, cominciando da quella del vostro voto, ma creare incidenti procedurali di questa natura mi parrebbe uno sbaglio e pregherei di riflettere parecchio.

PRESIDENTE: E' stato detto che la cosa è stata sollevata in vista di un'altra legge. Ora sono convinto che la cosa non sarebbe stata sollevata dall'Assessore Samuelli se non ci fosse in vista un'altra legge... (ilarità). Parliamoci chiaro! Ci tengo a dichiarare, come Presidente del Consiglio, che tutte le volte che mi sono accorto che si trattava di una variazione di bilancio, ho sempre fatto votare separatamente per Consigli, e non posso oggi, perchè esiste questo contrasto, derogare da questo

principio, a meno che non si passi a votazione e la cosa non venga chiarita in altra sede, perchè, per me, l'art. 73 dello Statuto diventerebbe un articolo 73 che non ha più alcun valore se, dopo approvato il bilancio, con tanti testi successivi di variazione si modificasse il bilancio stesso! Così abbiamo sempre approvato a maggioranza. Mi ricordo — e lo devo dire in questa sede — che il Presidente della Giunta Regionale, quando passammo a votazione separata in casi analoghi, ebbe a dire a me personalmente: « non sembra sia necessario », me lo disse tante volte in altre occasioni: « a me non sembra necessario che venga votato separatamente, però facciamolo a buon fine », e così si è sempre fatto. Perciò non posso derogare da questo principio in nessuna maniera, e devo dichiarare come Presidente del Consiglio: o non si vota e si attendono le delucidazioni necessarie che chiariscano il caso, o si vota come si è sempre votato. Non ne faccio una questione, e sono convinto che nessuno l'avrebbe sollevata, nemmeno l'Assessore Samuelli, se non ci fosse stata l'altra legge. Queste sono le dichiarazioni che devo fare.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Non si può dire che la questione sia stata sollevata dall'Assessore. Quando Lei, Presidente, ha detto che intende procedere a votazione separata, allora l'Assessore ha risposto che, secondo noi — esprimendo cioè il pensiero suo e conosceva anche il pensiero mio — il procedimento sarebbe sbagliato. Guardi, Presidente Magnago, le leggi in cui si è addivenuti al criterio di delegare il Presidente della Giunta Regionale ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio — che non sono che una formalità, che non toccano la sostanza, in quanto la sostanza l'avevamo già deliberata in sede di approvazione di bilancio — furono le seguenti: legge regionale 7.4.1952, n. 14, « Elezione dei Consigli comunali in Provincia di Bolzano » — c'era l'utilizzazione dei fondi e fu delegato il Presidente della Giunta Regionale ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni —; legge regionale 15.4.1952, n. 5, « Partecipazione della Regione alla costituzione di enti o società proponenti la valorizzazione di prodotti agricoli e industriali »; legge regionale 24.8.1952, n. 24, « Elezione del Consiglio Regionale »; legge regionale 10.12.

1952, n. 38, « Istituzione di una indennità di primo impianto per gli impiegati »; legge regionale 28.9.1953, n. 13, « Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo »; legge regionale 7.11.1953, n. 19, « Provvedimenti per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione ».

In tutte queste leggi, che portavano provvedimenti finanziari con utilizzazione del fondo di riserva, fu stabilito dal Consiglio che il Presidente della Giunta Regionale era autorizzato ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio, come avviene nello Stato.

Le leggi nelle quali siamo ricorsi, senza votazione separata, alla votazione di articoli analoghi a quello presente, sono le seguenti: legge regionale 24.9.1951, n. 11, « Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici »; legge regionale 24.8.1953, n. 9, « Concessione di sussidi a favore dei lavoratori agricoli coltivatori diretti dei comuni colpiti dalle gelate nella primavera del 1953 »; legge regionale 1.6.1954, n. 10, « Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale »; legge regionale 30.6.1954, n. 14, « Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo dei pubblici esercizi »; legge regionale 18.7.1955, n. 18, « Partecipazione della Regione alla costituzione di una società proponente la costruzione di una centrale ortofrutticola in Merano »; legge regionale 18.7.1955, n. 20, « Provvedimenti per favorire l'esecuzione di opere pubbliche di interesse provinciale ». Guardi che ho fatto passare in rassegna tutta la legislazione regionale in questa materia. Ora, Presidente, facciamo così: se Lei proprio vuole, votiamo pure per Province questa legge, non vuol dire niente, resta a verbale che questa legge ha conseguito senz'altro pressochè l'unanimità dei voti, ma prima che si presenti l'opportunità di porre la questione in un altro provvedimento, ci pensi un pochino ancora.

PRESIDENTE: Lei mi ha fatto l'elenco delle leggi. Io ora non sono così preparato, perchè lei si aspettava la discussione, mentre io non me la aspettavo. Comunque se lei mi passa questo elenco

me lo studio, perchè so che in molte di queste leggi lo stanziamento era previsto in bilancio. Non escludo che sia sfuggito o l'una o l'altra volta un fatto simile, però le posso portare uno stesso elenco di altre leggi — è solo questione di tempo —, dove le dimostro che abbiamo votato per Consigli Provinciali, separatamente.

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): E' vero!

PRESIDENTE: Perciò in questo momento, naturalmente, posso solo promettere di portare un altro elenco di leggi dove abbiamo approvato separatamente queste variazioni. Comunque, se in questo caso lei non fa difficoltà, procediamo pure. Ha detto che per la prossima occasione, cioè per le prossime leggi, la cosa va studiata, e sono d'accordo.

NARDIN (P.C.I.): A me pare che la interpretazione del Presidente del Consiglio sia la più corretta e i precedenti pro e contro possono dimostrare che in determinati casi si è sbagliato. A me pare che la votazione debba avvenire separatamente per Consigli Provinciali, perchè evidentemente, attraverso un solo disegno di legge o molte proposte del genere, si può mutare completamente un bilancio approvato secondo la procedura dell'art. 73 dello Statuto. Se questo può rappresentare un pericolo perchè un gruppo abbastanza consistente in questo Consiglio possa mandare all'aria certi provvedimenti, ebbene questo gruppo si assuma la sua responsabilità e nel Consiglio e nella Giunta. Sarà la volta di mettere a giusta prova l'alleanza dei due gruppi maggiori nella stessa Giunta Regionale!

PRESIDENTE: Volevo solo aggiungere che l'art. 73 prevede: « Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno ». Ora, il Presidente della Giunta dice che domani ammesso, o oggi ammesso, che non si formasse questa maggioranza, la legge andrà al Ministero dell'interno...

NARDIN (P.C.I.): Non c'entra qui!

PRESIDENTE: Un momento... poi la questione verrà risolta e sapremo se il Ministro dell'interno è competente o meno, perchè anche il bilancio è una legge.

NARDIN (P.C.I.): Qui si tratta di una legge e non del bilancio, c'è solo un articolo dove si parla di variazione di bilancio, e basta. La legge se viene respinta non va al Ministero dell'interno. Viene respinta e basta, e bisognerà rifarne un'altra.

CONSIGLIERI: No!

PRESIDENTE: No, qui ho un'opinione diversa. Se per il bilancio ci vuole l'approvazione a maggioranza dei Consigli Provinciali, e se per la variazione di bilancio ci vuole questa stessa maggioranza, come ho sempre chiesto, almeno quando mi sono accorto, seguendo noi questa stessa procedura, in questo secondo caso, vedi oggi, dobbiamo anche seguire la procedura e poi la procedura dell'art. 73, secondo me.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Guardi che i rapporti fra gruppi non c'entrano affatto. C'è un atteggiamento che viene preso ed è giusto che ognuno prenda le proprie responsabilità, ma il tema rimane tale e quale. Variazioni del bilancio vuol dire destinazione diversa di un fondo ad altro scopo da quello previsto, aumento o diminuzione di un fondo, accertamento di maggiori entrate, introduzione di nuove spese. Non è variazione di bilancio l'attingimento ad un fondo di riserva di una determinata somma già prevista per essere destinata a quel determinato scopo. In questo caso non è che esecuzione, tanto è vero che nella prassi in uso presso lo Stato, si adotta il sistema della modifica con decreto del Ministro del tesoro, neppure con legge. Se ci fosse una qualunque modificazione nell'entrata, o nelle uscite, o modificazione degli stanziamenti in aumento o in diminuzione, questa sarebbe una variazione in senso tecnico; mentre quella che discutiamo ora non è una variazione in senso tecnico ai fini dell'art. 73 dello Statuto.

PRESIDENTE: Vorrei aggiungere che per me considero più una variazione di bilancio prendere una somma dal fondo di riserva per destinarla ad uno scopo che non era previsto specificatamente nel bilancio, che fare una variazione entro la rubrica di un Assessorato. Per me il cambiamento di cui sopra è ancora più forte.

SAMUELLI (Assessore alle finanze - D.C.): Mi dispiace di dover di nuovo intervenire, ma non è

esatto quello che Lei afferma, cioè che non avevano una precisa destinazione questi fondi. Mi rifaccio agli atti del Consiglio; si legga la relazione dove è precisata appunto la destinazione futura di questo fondo a disposizione.

Le vorrei poi risparmiare la fatica dell'indagine, perchè un'indagine l'ho eseguita io per quanto riguarda gli atti di variazione al bilancio con i quali si è adottata la procedura di votazione separata. La prima volta — per rifarmi al lavoro del 1955 — l'8 agosto 1955, con la legge n. 23 concernente: « Partecipazione della Regione all'aumento del capitale della società per azioni Centrale ortofrutticola di Trento », si utilizzava parte dell'avanzo del 1954, quindi c'era l'introduzione in bilancio di nuovi fondi. Poi il 16-12-55, provvedimento di legge n. 27, che riguardava la « Partecipazione della Regione alla società proponentesi la costruzione della Centrale ortofrutticola a Bolzano », anche qui si utilizzava parte dell'avanzo 1954 e quindi la introduzione di nuove somme e di nuove spese nel bilancio, votazione separata; ancora nel dicembre 1955, legge n. 31: « Concorso della Regione per la costruzione della scuola professionale di Rovereto », per la quale si utilizzava parte dell'avanzo 1952.

Perciò se anche il Consiglio delibera di procedere alla votazione per Consigli separati faccio le mie riserve in ordine alla regolarità della procedura. Perchè, Signori, c'è l'esigenza di difendere un po' il prestigio del Consesso legislativo!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V. P.): Tutti i Consiglieri sanno, e purtroppo non c'è nessun Consigliere qui presente...; ci sarebbe Paris che ha partecipato alla trattazione...

SCOTONI (P.C.I.): Presenti in ispirito!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V. P.): ... alla trattazione dello Statuto di Autonomia e soprattutto alla trattazione del famoso art. 73 che intendeva costituire una delle garanzie fondamentali per la Provincia di Bolzano per quanto concerne, nel caso dell'art. 73, il regolamento dei rapporti finanziari e la distribuzione dei mezzi finanziari fra le due Province, dopo che, in sostituzione dell'autonomia provinciale prevista dall'Accordo di Parigi, era stata deliberata dall'Assemblea Costituente l'autonomia regionale.

Ora, senza andare troppo per le lunghe, vorrei semplicemente richiamare l'attenzione sull'art. 19 citato dall'Assessore delle finanze, dove si dice: « Ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti del bilancio già approvati... », e vorrei chiedere al Consiglio se l'art. 5 di questa legge che stiamo per approvare non contenga modifiche agli stanziamenti già approvati. Il fatto che ci siano leggi dello Stato in cui non sia stata osservata la procedura dell'art. 73, o addirittura in cui si sia conferito al Presidente della Giunta la potestà di adottare modifiche con decreto, certamente non può costituire una prova contro l'art. 73 o contro l'interpretazione dell'art. 73 data dallo stesso Consiglio Regionale. Vuol dire che la questione non è stata sollevata. Noi possiamo portare un elenco, credo altrettanto lungo, in cui è stata osservata; ma comunque anche se così fosse, come non è, questo non costituisce una controprova contro la retta interpretazione dell'art. 73 e contro l'interpretazione che il Consiglio Regionale ha dato con una sua legge. Vuol dire che non è stata sollevata la questione, che è passata ciononostante al vaglio degli organi che controllano la legittimità costituzionale delle leggi, ma non è certamente una prova contro l'interpretazione e la retta applicazione dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 19 della legge sulla contabilità. E tutti sanno che si tratta di una questione fondamentale non meno di quella dell'art. 14, che è alle fondamenta di questo Statuto autonomistico e quindi di tutta la convivenza fra i gruppi etnici nella Regione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ho ascoltato gli interventi fino a questo momento e confesso che sono preso veramente da un senso di perplessità. Si è parlato in principio di buona volontà, poi si è avanzata l'idea di una specie di trucco che presume e prevede la stessa applicazione della legge che seguirà e che ha un determinato aspetto ed interesse. Se si trattasse di questo dovrei senz'altro disapprovare il metodo ed il sistema e non potrei sentirmi consenziente a quanto è stato detto e fatto. Ci sono però due cose che mi lasciano perplesso: il Presidente della Giunta ha citato un elenco preciso, direi abbastanza nutrito, di provvedimenti di legge nei quali in sostanza si è parlato di impegni di carattere finanziario, per i quali — e possiamo darne conferma — non si è adottato il procedimento della

votazione separata. Il Presidente del Consiglio, viceversa, dice che ci sono altri precedenti legislativi concernenti impegni di carattere finanziario e variazioni di bilancio, dove noi abbiamo adottato la votazione divisa per Consigli. Quello che mi ha lasciato più perplesso ancora è che il Presidente della Giunta, dopo aver letto una numerosa elencazione di progetti di legge, ha detto a conclusione: « se volete farla, attuatala, purchè non pregiudichi i progetti prossimi che seguiranno ». A questo punto penso che prima di procedere alla votazione, la questione della procedura debba essere assolutamente definita, e pregherei il Presidente del Consiglio di produrci — credo che non sia difficile per lui, con una brevissima sospensione — quei provvedimenti legislativi che dice di poter produrre a conferma della sua tesi, di modo che le due tesi possano essere vagliate e ognuno possa dare il suo voto con coscienza, a prescindere dalla buona volontà e da trucchi, presupposti che noi minoranza non abbiamo, e lo dimostra il fatto che non eravamo preparati a questo colpo di scena che si è verificato.

Per cui insisto, Presidente, perchè Lei, a questa Sua sicurezza, faccia seguire qualche cosa di documentato a cui riferirsi per poter valutare da che parte sta la ragione e da che parte sta il torto, e quale metodo si deve seguire. Perchè penso che un metodo ci sia e che sia indicato dalla legge e che non ci si deva discostare da quella che è la legge, e la legge — sono d'accordo — deve essere rispettata oggi e sempre.

PRESIDENTE: Ho detto che posso produrre esempi dove si è votato separatamente; l'ho detto perchè ci sono stati prodotti esempi in senso contrario, e se lo sono bisognerà vedere i bilanci e confrontare se le somme non erano già stanziata ad hoc; comunque se questo l'ho detto l'ho detto perchè è stato prodotto un elenco, ma la questione è che lo stesso art. 19 della legge sulla contabilità lo prescrive.

Ora la questione più importante — a parte se si è fatto sempre così, come io mi ricordo — sta nell'art. 19 della legge sulla contabilità della Regione. Non è che abbia ragione colui che può produrre più esempi in un senso o in un altro, questo ha valore per dimostrare che altre volte si è segui-

ta questa via e non è una invenzione mia di portarla sul tappeto, la cosa sta nell'art. 73 dello Statuto e nell'art. 19 della contabilità regionale. Per cui devo insistere perchè si voti con questo sistema, salvo che si presenti un altro caso. Io stesso sono contento che si chiarisca questo e che venga chiarito presso gli organi competenti, dove le due parti in contrasto potranno portare le loro ragioni e dove la questione verrà chiarita per sempre.

MENAPACE (Indipendente): Mi sembra, Presidente, che quello che Lei diceva ora, cioè che il portare elenchi più o meno lunghi nel senso « a » o « b », non possa determinare la decisione riguardo al votare separatamente per Province oppure no. Perchè quello ci insegnano i giuristi, cioè che il presentare elenchi con determinate soluzioni serve alla giurisprudenza per sapere in quanti e quali casi la Magistratura ha deciso in un senso piuttosto che nell'altro, interpretando leggi e disposizioni. Dalla discussione mi pare che sorga un altro dubbio. Mi dispiace di non aver sott'occhio il testo preciso con il quale è indicata la cifra della somma che è, come diceva poc'anzi il Presidente della Giunta una « riserva »; e qui mi sorge il dubbio che non sia scritto e non sia detto che quel fondo di riserva è destinato in modo specifico alla costruzione e miglioramento ed asfaltatura delle strade provinciali. Piuttosto deve essere detto che da quel fondo verranno desunte delle somme che, con provvedimenti di legge successivi, verranno stanziata attraverso un provvedimento del Consiglio. Ora ciò cambierebbe la natura stessa del provvedimento, e quindi ci riporterebbe all'obbligatorietà del seguire l'art. 73. Per cui nel dubbio mi pare che convenga adottare la prassi finora seguita in questi casi, a meno che non risulti, come dicevo, che la dizione dello stanziamento di riserva sia proprio specificamente lasciata lì per lo scopo identico e corrispondente al titolo della legge regionale che abbiamo esaminato poco fa. Ma come dicevo non mi sembra che così sia, e quindi direi di attenersi all'art. 73.

PRESIDENTE: Faccio un esempio pratico: noi preleviamo la somma dallo stanziamento previsto in bilancio al cap. 49: « Fondi a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi-

menti legislativi in corso », questa legge è stata presentata in giugno, ed allora non era in corso.

Ora questa dizione è stata approvata dai due Consigli Provinciali a maggioranza; ma chi mi dice che un Consiglio Provinciale avrebbe approvato a maggioranza questo stanziamento se ci fosse stato scritto « di cui 80 milioni per le strade? ». Provvedimenti legislativi in corso possono essere della più svariata natura! Domani possiamo fare un provvedimento per combattere le mosche e spendere 100 milioni, ed un gruppo può dire: se avessi saputo questo non avrei approvato il bilancio! E' una dizione generica e non specifica questa, se la dizione fosse specificata non discuteremmo neanche, perchè se fosse scritto « per le strade o iniziative industriali o crediti industriali » allora la questione sarebbe risolta. Ora, praticamente, si può dire che ci sono parecchi e svariati provvedimenti che si possono prendere, gli uni vanno bene per una parte del Consiglio, gli altri no. Quindi la cosa non è affatto chiara, è tutta lasciata sulle generali.

Perciò dico che l'art. 73 dello Statuto non ha più nessun valore e non rappresenta più nessuna salvaguardia, se domani con una modifica si può variare o innovare l'intero bilancio. Comunque propongo che la questione venga sollevata per essere chiarita e perchè tutti si convincano che una soluzione è possibile solamente qui, ma oggi personalmente sarei favorevole, dato che non esiste nessun contrasto, che si voti quella legge, e che prima che si passi alla votazione di un'altra legge simile o analoga la cosa venga chiarita, in quella sede che sarà più opportuna.

GIACOMELLI (D.C.): Per fare una domanda: sia nella legge, sia nell'art. 19, sia in quanto Lei ha detto, si è parlato di modificazione di bilancio che, per me, ha il termine di mutazione. Penso che guardando il cap. 49 e sentendo quello che Lei ha detto si possa ravvisare, più che una modificazione, una permutazione di ordine amministrativo e contabile. Non credo che ci sia una modificazione di bilancio. E' una domanda che rivolgo al Presidente del Consiglio.

SCOTONI (P.C.I.): Se questa legge rappresenti o meno una modificazione mi pare che risulti dal testo stesso della legge: « Nello stato di variazione della spesa (Tabella B) — dice l'art. 5 — per l'eser-

cizio finanziario 1956 sono introdotte le seguenti variazioni ». Lo abbiamo detto adesso, semmai bisognava cambiare il termine allora, ma come facciamo a dire ora che non è una variazione se 10 minuti fa abbiamo approvato un articolo dove c'era scritto « variazione »? D'altra parte, se noi ci rifacessimo alle discussioni che vi furono in Consiglio a proposito dell'art. 19 della legge sulla contabilità — e mi dispiace che la questione sia sorta così, quasi incidentalmente — probabilmente troveremmo un'interpretazione abbastanza attendibile dello spirito e delle intenzioni del Consiglio Regionale quando approvò l'art. 19 stesso. A quanto me ne ricordo allora si disse pressapoco quello che diceva adesso il Presidente del Consiglio, che cioè sarebbe una cosa puramente formale quella forma di garanzia prevista all'art. 73 dello Statuto, se si potesse immaginare che oggi venga approvato un bilancio determinato ed il giorno dopo, con una variazione ad ogni singolo articolo, si cambiasse sostanzialmente il contenuto e la portata e la destinazione di questo stesso bilancio. Non è questa una variazione sostanziale, ma allora l'art. 19 guardiamolo a fianco dell'art. 24 della legge sulla contabilità della Regione, dove è detto addirittura che per attingere al capitolo del fondo di riserva per le spese imprevedute basta un decreto del Presidente della Giunta se la cifra è fino a 1 milione, e un decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, se si supera un milione. « *I decreti predetti devono poi presentarsi al Consiglio Regionale e sono convalidati con la legge di approvazione del rendiconto consuntivo* ».

Il bilancio consuntivo indubbiamente deve essere approvato colle due maggioranze distinte; quindi se delle variazioni di così modesta portata, che provvisoriamente possono essere affidate all'organo esecutivo, devono essere tuttavia ratificate dalle due maggioranze dei Consigli Provinciali, tanto più lo dovrà essere una variazione che potrà sembrare formale, ma che impegna con parecchie decine e centinaia di milioni il bilancio della Regione.

Come mi pare osservava non a torto il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, vi è qui da aggiungere qualche cosa: non solo si modifica la destinazione di un certo fondo che era stato mes-

so nel bilancio del 1956, ma si impegnano 9 esercizi futuri; quindi se noi immaginiamo gli esercizi futuri ancora in bianco, noi in questi esercizi, con l'approvazione di questa legge vi iscriviamo qualche cosa che non c'era fino a questo momento e che viene introdotto di nuovo per nove esercizi, ogni anno, per un importo di 40 milioni. Per questo mi pare che, indipendentemente dalla questione immediata che può avere originato questa richiesta, e che, se non su questa legge sulla legge successiva, può avere un determinato rilievo — ma volendo vedere la questione di principio perchè le occasioni passano ma gli articoli dello Statuto restano — si dovrebbe ritenere che effettivamente si deve procedere, come è stato proposto, con votazione separata, in ossequio all'art. 73 dello Statuto.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il Presidente del Consiglio dice — e mi pare che gli si debba dare ragione — che se avessimo sbagliato nell'adottare il metodo della votazione nel *plenum*, non per Province separate, in alcune leggi emanate precedentemente, ciò non giustificerebbe il ripudio ad adottare un diverso sistema nel momento in cui stiamo accorgendoci di aver commesso un errore. Su questa linea sono anch'io. Se possiamo constatare di aver sbagliato in passato è giusto che rivediamo il nostro atteggiamento per l'avvenire. Pur essendo vero che l'errore in questo caso sarebbe stato un errore nel quale ci siamo un po' incalitati, perchè le leggi fatte con quel metodo furono molto numerose. Ma non sono convinto che ci sia stato un errore in quelle leggi che ho citato, e rimango nella mia opinione anche se ritengo che possa essere utile per tutti soffermarci un po' stasera, domani, o quando volete, a meditare bene questo tema, ciascuno con gli strumenti di interpretazione e di studio di cui dispone.

Io ho citato quelle leggi più che per impegnare su questo precedente un atteggiamento del Consiglio, per dire: badate che quelle leggi hanno per se stesse molte probabilità di essere regolari dal punto di vista della legittimità formale, per due ragioni: prima di tutto perchè queste disposizioni sono di solito redatte dalla Ragioneria — e permettete di dire che considero la Ragioneria come l'organo migliore di orientamento in questioni di impostazione tecnica del bilancio, anche perchè essa dispone di

tutte le esperienze che ha maturato lo Stato prima nell'applicazione della legge sulla contabilità dello Stato, che è molto simile alla nostra — in secondo luogo perchè anche gli organi che devono esaminare queste leggi in sede romana non hanno trovato nel nostro procedimento alcuna ragione di critica. Quindi mi pare che il precedente vada visto un po' sotto questo aspetto. Si potrà dire che hanno sbagliato anche loro, ma allora siamo stati in buona compagnia e abbiamo sbagliato tutti quanti. Non è però la mia convinzione.

Ripeto, è certo che se domani facessimo delle autentiche note di variazione al bilancio e pretendessimo di votarle con la procedura ordinaria delle votazioni delle leggi verremmo meno alla prescrizione dell'art. 73, perchè potremmo allora o attraverso più note gradualmente o con una nota sola mutare chissà quanta parte sostanziale del bilancio. Quindi, laddove si tratti di modificare sostanzialmente il bilancio sono convinto che bisogna rispettare la procedura dell'art. 73. Non è modificazione sostanziale nè nello spirito dell'art. 73, nè nello spirito dell'art. 19 della legge, l'utilizzazione di un fondo previsto appositamente in bilancio per questo scopo. Non mutiamo nè la destinazione nè l'accertamento di nuove entrate nè aumentiamo le spese: il fondo c'è, in tutta la sua portata, lì, in attesa del provvedimento legislativo che lo voglia utilizzare.

Ciò che noi dobbiamo fare oggi è solo la delibera sostanziale del provvedimento, perchè dal punto di vista del bilancio tutto era predisposto e non era predisposto senza avere, e in Commissione legislativa delle finanze e in Consiglio, esattamente detto che cosa quel fondo di riserva rappresentava, quale era la sua destinazione.

Ho qui in questo momento la relazione generale fatta dall'Assessore delle finanze, ma mi piacerebbe disporre anche della relazione dell'Assessore dei lavori pubblici in cui senz'altro questo tema risulterà ampiamente trattato. Nella relazione al bilancio presentata dall'Assessore delle finanze, e liberamente discussa in Commissione e in Consiglio, si dice: « Fondo speciale. Lo stanziamento di cui al cap. 49 del bilancio è destinato a far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi, fra cui si accennano: a) parziale rifinanzia-

mento della legge regionale 24.9.1951, n. 11 » — ciò che stiamo facendo, che è all'Ordine del giorno —; « b) conferimento di un contributo per la costruzione della scuola professionale metalmeccanici di Rovereto » — già fatta senza che assolutamente sorgesse questa questione e si votasse separatamente —; « c) nuova assegnazione alle Province di Trento e Bolzano per concorrere nelle spese per la sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali; d) nuovi provvedimenti in corso di studio, interessanti in particolare i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura ».

Per quanto riguarda le strade, nella relazione sui lavori pubblici si dice: « Già nella relazione al bilancio 1954 era stata prospettata la necessità di un rinnovo della legge n. 4. Nel presente bilancio, nei fondi a disposizione, sono riservati 80 milioni a questo scopo e il relativo disegno di legge verrà quanto prima presentato al Consiglio ». Sarà questo un notevole aiuto per portare a buon punto il programma di sistemazione ed asfaltatura delle strade provinciali ».

A proposito del settore all'industria, sempre nella relazione dell'Assessore delle finanze, a pag. 7 si dice: « Il secondo provvedimento, riguardante il settore dell'industria mira a facilitare le operazioni di finanziamento industriale effettuate dal Medio-credito Trentino-Alto Adige con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi. Il provvedimento autorizzerà una spesa complessiva di 200 milioni da ripartire in 5 esercizi, a partire dal 1956. Per la quota a carico di detto esercizio si è provveduto ad un apposito accantonamento di 40 milioni nel fondo speciale di cui al capitolo 49 del bilancio ».

Dato quanto precede oggi non si tratta che di dare esecuzione pura e semplice al bilancio.

Sono però e rimango dell'opinione che se non si vuole affrontare e decidere subito il quesito e meditarci un po', si possa intanto votare questa legge col metodo che volete voi, perchè ciò non farà sorgere difficoltà di sorta. Naturalmente la cosa si ripresenterà invece, lo sappiamo certamente, quando discuteremo l'altra legge all'Ordine del giorno; sul quale altro tema chiediamo a voi della buona volontà, caro Pupp!

NARDIN (P.C.I.): Vorrei fare una domanda,

perchè le argomentazioni del Presidente della Giunta non riescono a convincermi. Se nella discussione di un bilancio, per esempio di 4 miliardi di entrate, si istituisce un capitolo, ad esempio il capitolo 49, « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », e si stanziano su questo capitolo 2 miliardi, cioè la metà del bilancio, volete che poi nell'attuazione, nel discutere e nel votare le varie leggi per la utilizzazione del fondo a disposizione, così, con una voce generica, volete che in questi casi non si debbano votare le varie leggi separatamente per Consigli Provinciali? Evidentemente, perchè si arriverebbe attraverso questi disegni di legge a completare il bilancio, che deve essere votato secondo la procedura dell'art. 73.

Questo è il caso; si tratterà di una modesta cifra ma è una questione di principio. Siccome l'utilizzazione parte da un « fondo a disposizione per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », e con questa legge si stabilisce che questa utilizzazione, per la somma stabilita, è relativa a contributi a favore delle Province di Trento e di Bolzano per la sistemazione e asfaltatura delle strade provinciali, e vicino a questo caso ve ne potranno essere tanti altri fino alla consumazione del fondo posto nel cap. 49, evidentemente tutte queste leggi che utilizzano questo fondo a disposizione devono essere votate a Consigli Provinciali distinti, perchè in questo caso si arriva a completare il bilancio regionale, ed evidentemente deve essere seguita anche in questi casi la procedura dell'art. 73. E' un fondo sospeso e basta. Invece con questa legge e con altri provvedimenti, si arriva a togliere questa sospensione ed articolare e definire il bilancio regionale.

PRESIDENTE: C'è un'altra osservazione che ha fatto il dott. Scotoni e che faccio mia, cioè la questione che l'ex art. 4, già approvato, prevede uno stanziamento nei prossimi bilanci, e i bilanci vanno approvati a maggioranza qualificata. Come facciamo oggi ad approvare, senza chiedere la maggioranza qualificata, un articolo o una legge che prevede che per i prossimi 10 anni sarà stanziato in bilancio un importo « x » o « y »?

CONSIGLIERE: Ogni anno c'è un capitolo apposito!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Lo voterete ogni anno separatamente. Quest'anno avete già votato.

PRESIDENTE: Qui l'art. 4 è impegnativo per il bilancio degli altri anni. Faccio la proposta di votare questa legge come da me proposto circa $\frac{3}{4}$ d'ora fa. Per quanto riguarda la prossima legge sono d'accordo che prima di passare alla discussione e votazione la cosa venga chiarita, perchè vorrei che il Consiglio si convincesse che una soluzione o l'altra è quella giusta.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Anch'io sono senz'altro d'accordo, anzi la proposta di votare con questo metodo è una proposta mia e penso che qui non valga la pena, da un punto di vista pratico, di stare a perdere altro tempo. Si sa che questa legge sicuramente viene votata, non risulteranno difficoltà di sorta. Votiamola e basta. Questo è il senso pratico che ce lo dice; per quanto riguarda il resto deve essere ben chiaro che per esempio la mia adesione a questo metodo non mi impegna in una decisione futura. Personalmente vorrei che ci pensi il Presidente, e dico subito: la decisione dell'adozione di un metodo diverso venga dal Consiglio.

BENEDIKTER (Assess. degli affari generali - S.V.P.): Non credo che la soluzione di una questione fondamentale, che riguarda e che sta alla base dello Statuto di Autonomia e che dovrebbe tutelare nella sfera dell'autonomia regionale le esigenze in questo caso finanziarie delle due Province, possa essere risolta con una votazione del Consiglio Regionale. Ciò significherebbe far risolvere da una maggioranza, contro la quale eventualmente è stata creata una garanzia, la questione che crea questa garanzia, l'interpretazione dell'articolo che crea questa garanzia...

BERTORELLE (Assessore degli affari sociali - D.C.): Il Governo allora!

BENEDIKTER (Assess. degli affari generali - S.V.P.): Sarebbe contro natura che la maggioranza del Consiglio possa decidere una questione dove si tratta di una garanzia per la minoranza, si tratta anche di interpretazione autentica dello Statuto di Autonomia.

PRESIDENTE: Propongo solo di passare alla votazione secondo il procedimento da me proposto. Per il futuro non mi esprimo. Certo è che se domani capita un'altra legge di questo genere io manterrò il mio stesso principio. Questo sia ben chiaro.

SCOTONI (P.C.I.): Solo per la questione che si stabilisca, se si vuole, se deve essere il Presidente o il Consiglio o altro che decide, ma non in una discussione che sia agganciata ad un determinato provvedimento, deve essere la questione di principio che bisogna risolvere una volta per sempre. Se oggi vogliamo dire, per tirare avanti, che questa la votiamo separata od unita è una questione, facciamolo pure. Ma svincoliamo la questione di principio dal caso concreto; dove sorge una situazione particolare, deve essere decisa eventualmente ponendo la questione all'Ordine del giorno, se si vuole discuterla. Perchè la prossima volta si ripeteranno le stesse cose che si sono dette, ed allora tanto vale decidere adesso, oppure poniamo all'Ordine del giorno proprio « metodo di votazione delle variazioni di bilancio », e risolviamolo, ma non agganciandolo ad una certa questione per cui in avvenire, quando si tratta di votare sulle strade, uno è d'accordo che l'art. 73 dica una cosa e quando si tratta di votare un altro argomento l'art. 73 lo vede in un'altra maniera. L'art. 73 è quello che è e deve valere in un caso come nell'altro.

DEFANT (P.P.T.T.): La proposta ora fatta, non so se partita dal Presidente e raccolta dal cons. Scotoni, di affidare l'interpretazione autentica dello Statuto ad un organo politico, è una bestemmia, signor Presidente! Se vogliamo una interpretazione autentica la dobbiamo affidare ad un organo giurisdizionale, e tutti sanno a quale organo giurisdizionale io pensi. Se vogliamo darla in questa sede siamo sul piano politico e siamo perfettamente d'accordo che tutto vada bene, ma se vogliamo una interpretazione autentica dobbiamo rivolgerci ad un organo giurisdizionale. Non ho mai ammesso che un esecutivo o un legislativo si faccia interprete di una legge, è il giudice che interpreta la legge!

PRESIDENTE: Ripeto che propongo adesso la votazione separata. Il mio punto di vista, se domani venisse un'altra legge simile, rimane quello che ho espresso, salvo che ci sia un'un'interpreta-

zione autentica da parte di chi ha la competenza a giudicare in questo campo.

Votiamo per Consigli Provinciali separati. (*Segue votazione a scrutinio segreto*). Esito della votazione: la legge è stata approvata all'unanimità: 17 sì, del Consiglio Provinciale di Bolzano, e 22 sì del Consiglio Provinciale di Trento.

Punto 12 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 207: « *Risoluzione di controversie in materia di ospedalità* ».

Lettura della relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa delle attività sociali e sanità.

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola pongo ai voti il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. 1

Per i ricoveri che vengono effettuati da Istituzioni che hanno sede nella Regione Trentino-Alto Adige, le attribuzioni conferite ai Prefetti dall'art. 36 del R. D. 30.12.1923, n. 2841, modificato dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, in materia di controversie fra Province, Comuni ed Istituti Mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, Consorzi Provinciali Antitubercolari ed Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza per rimborso di spese di ospedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge e di statuto, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R. D. L. 10 novembre 1889, n. 6535, sono esercitate dal Presidente della Giunta Regionale, che provvede, con decisione definitiva, su proposta dell'Assessore per le Attività Sociali e Sanità e su parere conforme di una Commissione che sarà costituita per ciascuna provincia di Trento e Bolzano e sarà composta dal medico provinciale, dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e da un funzionario della Giunta Provinciale di Gruppo A e di grado parificato

non inferiore all'VIII dello Stato, designato dal Presidente della Giunta Provinciale stessa.

E' stato presentato un emendamento, a firma Forer, Brugger, Pruner, alla terz'ultima riga per aggiungere dopo le parole « medico provinciale », le parole « o un suo delegato ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Prego una spiegazione, non per parlare sull'emendamento, ma per chiedere ai presentatori che cosa intendono per « delegato »; è un delegato della Pubblica Sicurezza o altro?

PRESIDENTE: Prego i signori Forer o Brugger di rispondere, se non vogliono rispondere non sono obbligati.

FORER (S.V.P.): Nella Commissione delle attività sociali il cons. Schatz e il sottoscritto hanno già fatta la medesima proposta, che non è stata accolta dalla maggioranza della Commissione e rispettivamente dall'Assessore, il quale era presente e dichiarava che secondo lui una proposta simile modificherebbe talmente la sostanza di questa legge, che si corre il rischio della reiezione da parte del Governo centrale. L'Assessore diceva che il testo della legge era concordato in tutti i minimi particolari e che era da considerarsi una specie di recezione della legge statale. Secondo lui è prevedibile, apportando le modifiche che egli riteneva sostanziali, che la legge non venga approvata. Ritengo che in questo caso non si tratti di una modifica sostanziale, in quanto il contenuto come tale rimane come prima; si tratta di dare la possibilità al nostro gruppo di avere la rappresentanza proporzionale in questa Commissione. Lo confesso sin d'ora, e lo sanno i membri della Commissione delle attività sociali, che questa proposta di modifica è in relazione ad una proposta che verrà fatta successivamente dopo l'art. 2, da inserirsi come art. 3, che cioè la Commissione formata nella provincia di Bolzano dovrebbe adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio Provinciale, giacchè si tratta di una Commissione che deve operare in tutta la provincia. Con il testo presentato dall'Assessore non è possibile al momento e sarà difficile nel futuro trovare una rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, in quanto il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e

il medico provinciale della Provincia appartengono al gruppo di lingua italiana, e sarebbe possibile avere solo uno dei tre quale appartenente al gruppo linguistico tedesco.

PRESIDENTE: Lei, Molignoni, aveva chiesto una spiegazione!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sto ascoltando, ho capito Presidente, e come!...

NARDIN (P.S.I.): E' come Napoleone, lui...

FORER (S.V.P.): Se il prof. Molignoni non sa spiegarsi quale sia il nostro intendimento preghe-
rei lui stesso di trovare una parola migliore che corrisponda alla nostra intenzione. Anch'io penso che la parola « delegato » potrebbe essere sostituita in questo caso forse da una dizione, da un concetto più preciso, che renda meglio il senso ed il significato del nostro intendimento.

SCOTONI (P.S.I.): Per un'altra questione che non è quella del delegato. Qui la decisione è presa *su conforme parere di una Commissione*. Le Commissioni sono due: che cosa avverrà qualora ci sia una controversia fra il Comune di Merano e il Comune di Rovereto? Sarà sul parere della Commissione di Bolzano o sul parere della Commissione di Trento, o saranno tutt'e due a pronunciarsi.

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Spetta a Trento.

SCOTONI (P.C.I.): Visto che a Rovereto non ne hanno fatto una *ad hoc*... Il caso non va tanto bene, perchè forse quelli di Rovereto sarebbero più contenti che fosse deciso da quella di Bolzano che da quella di Trento!...

Così potrebbe avvenire che non si sappia quale delle due Commissioni dovrebbe dare il parere in questo caso, oppure se deve essere chiesto il parere a tutte e due; ma siccome è su conforme parere, e il parere potrebbe essere diverso, ne nasce un contrasto.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ho ascoltato il prof. Forer e gli devo confessare che non mi era nuova la sua impostazione, ma non mi convince molto. Sono d'accordo circa l'applicazione dell'art. 54; sono d'accordo non solo perchè lo fa osservare il prof. Forer, ma perchè lo ha fatto osservare il Go-

verno centrale a proposito di una legge famosa passata alla storia, la legge dei masi chiusi, e sono perfettamente d'accordo che l'art. 54 trovi applicazione laddove e quando è possibile. Ora la proposta Forer non mi convince, anzitutto perchè mi sembra molto artificioso proporre il delegato, un sostituto del medico provinciale che nessuno sa chi possa essere.

In secondo luogo non dà la garanzia che il prof. Forer domanda, perchè questo delegato non è detto che soddisfi alle esigenze dell'art. 54 e che possa essere quello, e modifica la proporzione della Commissione. Bisognerebbe aggiungere « un delegato di madre lingua tedesca » per risolvere questo quesito veramente e perchè ponesse, come si dice, i termini della proporzione richiesta di 2/3 a 1/3. Quindi dico al prof. Forer che, secondo me, la formula che può essere suggerita è solo una, una sola: rispettare l'art. 54 ed applicarlo nel momento in cui questa applicazione è unanimemente possibile, senza ricorrere a soluzioni artificiali come questa. Dico che sarà demandata al tempo; non è detto che fra due o tre anni il medico provinciale possa essere un medico appartenente al gruppo di madre lingua tedesca e quindi la Commissione possa trovare esattamente la proporzione voluta nel rispetto dell'art. 54. Mi pare che insomma sia un po' forzare il caso, e soprattutto non riuscire a risolvere il problema come lo vorrebbe risolvere Forer. Per questo penso che la proposta di Forer non debba e non possa trovare quella accettazione che lui prevede.

BERTORELLE (Assessore delle attività sociali - D.C.): Il prof. Forer sa che in Commissione se ho espresso quelle osservazioni circa eventuali modificazioni che si potessero fare alla legge, l'ho fatto per un motivo molto semplice. La materia della risoluzione delle controversie nel campo delle spedalità deve essere risolta al più presto, perchè altrimenti non compiamo un'opera di amministratori. Abbiamo una pendenza di circa 150 ricorsi; solo l'Ospedale civile di Bolzano l'altro giorno mi ha mandato un elenco di 28 ricorsi pendenti, con una somma che riguarda centinaia di milioni di lire. Per questo ho detto: cerchiamo di modificare il meno possibile e, su argomenti che non possano essere oggetto di rilievo, per non vederci

la legge respinta dal Governo e dover rifare questa strada e tenere questi ricorsi pendenti. E' la seconda volta che porto questo progetto di legge, ed il testo attualmente all'esame del Consiglio è stato nuovamente studiato ed è stato suggerito nella sua soluzione proprio in un colloquio con Benedikter. Confidavo pertanto che dopo questo chiarimento non vi fossero ulteriori difficoltà.

Avevo preparato, proprio per l'art. 2, un emendamento aggiuntivo che dice così: «La composizione della Commissione della Provincia di Bolzano deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale di Bolzano. E, come diceva il cons. Molignoni — con il quale questa volta posso essere d'accordo — sono d'accordo nel dichiarare che l'art. 54 va applicato in questo caso, dove è umanamente possibile, come diceva Scotoni. E dirò subito quali sono le difficoltà. Non è una questione di stato e non è una questione di una gravità enorme, solo una questione di dover decidere rapidamente per poter risolvere le controversie. In un recente colloquio avuto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo che il prof. Forer in Commissione legislativa aveva avanzato le sue obiezioni e si era riservato di presentare un emendamento in Consiglio Regionale, ho voluto sentire se ciò era possibile. Forer pensava: noi prevediamo il medico provinciale o un suo sostituto in quanto poi la Giunta Regionale nominerà essa il sostituto, e siccome il medico provinciale si farà sostituire, avremo così 2 membri di lingua tedesca ed uno di lingua italiana, intendo che anche il membro della Giunta Provinciale sarà di lingua tedesca. Mi è stato detto: «ci pensi su», perchè i membri della Commissione sono stati previsti dalla legge in relazione alle funzioni che i singoli membri svolgono. Qui non è la stessa cosa dire il medico provinciale o un altro medico della provincia di Bolzano. Il medico provinciale è investito di funzioni pubbliche, di ufficiale sanitario nell'ambito dell'Amministrazione provinciale; un altro medico che sia specialista in materie polmonari o altre cose del genere sarà un degnissimo professionista ma non è investito di funzioni pubbliche. Quindi potrebbe essere un motivo di rilievo; sarà o non sarà, non lo so. Questa è l'osservazione che

avevo già fatta e che mi è stata confermata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi tenga conto anche di questo perchè poi non ci vediamo la legge nuovamente respinta.

Come dico, sono d'accordo nel riaffermare il principio dell'applicazione dell'art. 54 in questo caso; se poi materialmente non sarà possibile tradurlo in atto subito, perchè il medico provinciale è di lingua italiana, questo sarà fatto in un prosieguo di tempo, appena ci sarà un medico provinciale di lingua tedesca, se ci sarà.

Per quanto riguarda l'osservazione di Scotoni, cioè cosa succede se la controversia avviene fra Merano e Rovereto, dirò che la legge del 1954, la quale ha modificato quelle del 1890 e del 1923, stabilisce che le controversie sono decise dal prefetto del luogo dove ha avuto luogo il ricovero. Quindi se il ricovero si è avuto a Rovereto, sarà competente la Commissione di Trento; se il ricovero è avvenuto a Merano o Bolzano sarà competente la Commissione di Bolzano. Questo è stato anche messo nella relazione, dove è riportato il testo di legge del 1954: si dice che le controversie sono decise in via amministrativa dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero. Quindi, avendo fatto un esplicito riferimento alla legge del 1954, ed essendo questo il criterio seguito dalla legge del 1954, non penso che potranno sorgere difficoltà.

ALBERTINI (Presidente della G. P. di Trento - D.C.): E' il prefetto che forma la Commissione!

BERTORELLE (Assessore delle attività sociali e sanità - D.C.): Ma anche in campo nazionale c'è una Commissione. E' sempre quella del luogo dov'è avvenuto il ricovero che decide. E' chiaro questo, secondo me non ci sono dubbi, è una questione che è stata anche esaminata dalla Commissione per le norme di attuazione ed il principio della devoluzione alla Regione di questa competenza è stato approvato. Soltanto che il progetto di norme di attuazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza è fermo e chissà quando sarà risolto, ed è per questo che abbiamo creduto opportuno di fare un provvedimento di legge, per poter al più presto rimediare in materia.

NARDIN (P.C.I.): Ha ragione l'Assessore Ber-

torelle quando ha parlato dell'emendamento Forer. Qui l'art. 54 non si può applicare così, automaticamente. La norma rimanga, si può inserire l'emendamento che propone l'Assessore, perchè se un domani il medico provinciale o il responsabile dell'ufficio del lavoro sarà un appartenente al gruppo linguistico sudtirolese, cosa possibilissima, ci sarà la possibilità di attuare concretamente l'art. 54 dello Statuto. Per cui l'emendamento, cui accennava l'Assessore Bertorelle, potrebbe essere inserito perchè prevede questa possibilità, questa devoluzione futura per quanto riguarda la carica, la persona del medico provinciale o del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Volevo fare qualche domanda: chi presiede questa Commissione? Mi pare che in questa legge ciò non sia previsto; forse vale la pena modificare l'articolo prevedendo chi deve presiedere la Commissione. In secondo luogo mi pare che la presenza di un funzionario della Giunta Provinciale porti a qualche situazione un po' illogica. Ci può essere una controversia fra la Provincia di Bolzano e un Comune della Provincia di Bolzano dove parte in causa è la Provincia. Questa Commissione deve risolvere questa controversia, e tra i membri che devono risolvere questa controversia c'è il rappresentante della Provincia, che è il rappresentante di una parte in causa. Allora mi pare che sia più conveniente che in luogo di un funzionario della Giunta Provinciale ci sia un funzionario della Regione, perchè si deve creare una Commissione che stia al di sopra delle due o delle varie parti. In questo caso invece c'è il rappresentante della Provincia che evidentemente rappresenta una delle parti in causa. Mi pare che questo crei dei contrasti e porti a delle situazioni anche stridenti. Su queste due questioni chiederei il parere dell'Assessore.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Volevo aggiungere ancora, a quanto detto prima in relazione all'emendamento presentato dal cons. Forer, che è nostra intenzione — e questo l'ho detto anche in Commissione — di regolare tutta la materia non appena è possibile, cioè al più presto, perchè siamo convinti che la presenza del direttore dell'Ufficio del lavoro non ha una ragione. Il direttore dell'Ufficio del lavoro, nella

relazione che ha accompagnato la legge nazionale, è stato inserito perchè sono parte in causa anche gli enti pubblici di previdenza sociale, e lì si è voluto metterci dentro anche un rappresentante del Ministero del lavoro. Noi ora non condividiamo questa inserzione, ed abbiamo trovato conforto anche in alcuni commentatori della legge, i quali non vedevano proprio perchè fosse previsto il direttore dell'Ufficio del lavoro. Noi, in base alle competenze di carattere concorrente, possiamo anche modificare la legge e dovremo modificare tutto quanto. Oggi come oggi limitiamoci a prevedere i membri stabiliti dalla legge nazionale, perchè abbia maggiore possibilità di entrare in vigore al più presto. In quella sede modificheremo tutta la disciplina della risoluzione delle controversie in materia di spedalità e vedremo di cambiare anche i membri e concorderemo anche con il Governo, con più pazienza, dimodochè sia data anche completa applicazione al principio dell'art. 54.

Per quanto riguarda le osservazioni del cons. Nardin, la prima riguardava la presidenza della Commissione: questo è stato un argomento che la legge del 1954 non ha toccato e, proprio in commenti fatti a questa legge si è detto: ma chi presiederà la Commissione? E gli estensori della legge e le persone che sono state vicine alla preparazione della legge — era, mi pare, un funzionario dell'ECA di Bologna, che assieme al sen. Braschi, oggi Ministro, ha preparato la legge — hanno detto: o le funzioni di presidente saranno assunte a turno dai tre membri della Commissione, o sarà un funzionario di Prefettura nel quale ufficio la Commissione si riunisce. La questione non è stata risolta, ma ha un'importanza non determinante, nel senso che i lavori della Commissione possono andare avanti lo stesso, ci si riferisce in campo nazionale alla Prefettura ed in campo locale alla Giunta Provinciale. Circa la presenza del funzionario della Giunta Provinciale sono d'accordo anch'io col cons. Nardin che questo porta delle perplessità. La Giunta Provinciale potrà essere parte in causa, sia per quanto riguarda il consorzio anti-tubercolare sia per le spese manicomiali, cioè per l'Istituto di Pergine. Tuttavia credo che questa difficoltà non abbia un carattere insormontabile, nel senso che la Commissione è composta da tre persone e ci sono altre due persone che danno ga-

ranza di obiettività al riguardo, e direi pertanto che così può restare.

SCOTONI (P.C.I.): Non credo che l'invocare il precedente delle leggi del 1923 e del 1954 possa risolvere il quesito che ho posto. Perché, guardate, quelle leggi stabilivano l'attribuzione di una competenza ai prefetti. Logico che se per una determinata controversia era competente il prefetto di Alessandria, lui non potesse far altro che sentire la Commissione della prefettura di Alessandria, non poteva sentire quella di Torino. Si trattava di una competenza provinciale, territoriale, e non della provincia come ente, di una competenza che veniva esercitata da un organo provinciale. Qui invece è stata trasferita a un organo regionale, il quale non ha più un'unica Commissione, ma due Commissioni, e allora ci si può veramente chiedere, mi pare con qualche fondamento, quando sente una Commissione e quando l'altra. D'altra parte, siccome la cosa è stata sollevata in Commissione, credo che non sarebbe costato molta fatica l'aggiungere: «Le Commissioni sono competenti per dare il parere sulle spedalità avvenute nel territorio della rispettiva provincia».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Possiamo rimmetterlo, se crede, questo emendamento, oppure potremo mettere, dove si dice «su parere conforme di una Commissione», «di una Commissione, ciascuna con competenza territoriale». Una cosa del genere, se può giovare questa formula. Personalmente ritengo non sia necessario, siccome ci si riferisce chiaramente alla legge del 3 aprile 1956, dove è stato affermato un principio che ha modificato il principio precedente, nel senso che è stata stabilita la competenza del prefetto e della Commissione del luogo dove è avvenuto il ricovero, anche se tenuto alle spese di spedalità fosse un Comune o una istituzione di altra Provincia. Ma se si vuole mettere...

BRUGGER (S.V.P.): Io volevo parlare dell'emendamento Forer che avevo firmato anch'io, e precisamente volevo affermare che abbiamo apportato una rettifica all'emendamento, nel senso che il delegato venga previsto sia per il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro sia per il medico provinciale. Riteniamo e abbiamo avuto dimo-

zioni che il Governo e la Corte Costituzionale insistono che la possibilità per l'applicazione dell'art. 14 siano date. Cito, come avevo già citato alcune volte, il rilievo al primo schema sulla legge dei masi chiusi, nel quale il Governo ha fatto un rilievo di anticostituzionalità per il fatto della mancata applicazione dell'art. 54. L'identica cosa è successa sulla legge dell'apprendistato, e abbiamo dovuto constatare da una sua recente decisione che anche la Corte Costituzionale ritiene necessaria l'applicazione di questo articolo. Adesso, con l'emendamento proposto da Forer e dal sottoscritto, ritengo che la possibilità di questa applicazione, che pure gli organi governativi e costituzionali richiedono, sia data.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola a Forer, comunico che l'emendamento è stato parzialmente modificato, nel senso di aggiungere dopo le parole «medico provinciale», «o un suo delegato», e di aggiungere dopo le parole «dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro», «o un suo delegato».

FORER (S.V.P.): Rifacendomi a quanto è stato detto da Malignoni dichiaro che sono d'accordo con la sua espressione che si tratta di una introduzione un po' forzata del gruppo etnico di lingua tedesca. Ma questa nostra proposta dimostra chiaramente il rapporto di forza nell'ambito della Provincia di Bolzano; per formare una Commissione di questo genere il nostro gruppo etnico non si trova nella possibilità di dare due elementi per poter adeguare la composizione della Commissione ai gruppi linguistici nella provincia. Sono d'accordo poi con la proposta avanzata da Brugger di introdurre anche il delegato o sostituto — se si preferisce questo termine — del direttore dell'Ufficio del lavoro. In questa mia adesione mi conforta la parola dell'Assessore, il quale ci ha comunicato che lui stesso ritiene che il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di per sé non svolge un gran che di funzioni pubbliche e non si sa per quale motivo sia stato previsto nella Commissione in parola. Perciò, se fosse possibile trovare un sostituto del direttore dell'Ufficio del lavoro che appartenga al gruppo tedesco, la nostra esigenza può essere presa in considerazione. Se poi, come preannuncia l'Assessore, è prossima una regolamentazione re-

gionale; ciò mi convince ancora più dell'inutilità della sua proposta aggiuntiva all'articolo 2. Lui propone un'aggiunta all'articolo 2 per adeguare possibilmente la Commissione alla composizione dei gruppi linguistici nell'ambito della provincia, ma se la regolamentazione è prossima, come ci preannuncia, è completamente inutile introdurre questo comma così limitativo, perchè noi sappiamo che entro questo termine così prossimo certamente non sarà possibile avere un direttore dell'Ufficio del lavoro o un medico provinciale appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Infine, vorrei dire che è molto incresciosa la tendenza, con motivi di carattere puramente o quasi puramente formale, a non voler prendere in considerazione le esigenze di carattere politico che dovrebbero qui, nell'ambito del Consiglio Regionale, avere il primato su tutte le altre questioni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): C'è un emendamento all'emendamento. Devo rispondere al prof. Forer perchè penso che abbia frainteso o che abbia voluto fraintendere quando lui dice che in sostanza in questo modo non si soddisfa l'art. 54. La difficoltà che si crea in provincia di Bolzano nel formare una Commissione dimostra quale è lo stato del loro gruppo etnico rispetto al nostro. Dico che non è il caso di drammatizzare, è un caso più unico che raro, Forer. Le avete fatte tutte le Commissioni e avete trovato la rappresentanza dovunque, brillantemente trovata, di 2/3 a 1/3! E se anche una volta vi capita che la legge dice espressamente che vuole il medico provinciale e il rappresentante dell'Ufficio del lavoro e questi sono ancora oggi — e penso che domani potrebbero essere appartenenti ad un altro gruppo linguistico — del gruppo italiano, non casca il mondo e non è il caso di scendere a fare del vittimismo! Comunque, quello che non accetto è che Forer dica che è increscioso che da parte nostra ci sia quasi la tendenza a non voler applicare l'art. 54, quando io ho detto poc'anzi che non solo noi siamo dell'avviso che esso debba essere applicato; ma che il Governo ci ha respinta una volta una legge precisando che l'art. 54 doveva trovare applicazione, e ho precisato: la legge dei masi chiusi. Penso che noi non avremmo fatto la questione, perchè la cosa ci interessava molto relativamente. Quindi non è il caso di drammatiz-

zare e non è il caso di fare del vittimismo, la realtà è quella che è, illustrata dall'Assessore avv. Bertorelle.

La legge prevede il medico provinciale, che non ha un suo sostituto, e non si può dire lo sostituisco con un medico qualsiasi di lingua tedesca, altrimenti bisogna precisarlo nella legge stessa. E' ridicolo dire « un suo delegato », quando il delegato non c'è, quando la legge prevede la presenza specifica del medico provinciale. Per quanto riguarda il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, lasciamolo finchè c'è. Se domani, nella elaborazione della legge, si farà diversamente, come diceva l'Assessore, si troverà il modo di applicare l'art. 54. D'altro canto sono d'accordo che all'art. 2 si introduca il principio che va rispettato l'art. 54, ma questo nei limiti del possibile, perchè se non ci sono gli elementi attualmente non possiamo crearli su misura e fabbricarli dall'oggi al domani. Per quanto riguarda il domani non sono così scettico come lei; penso sinceramente che se va di questo passo, non andrà molto che avrete e il medico provinciale e il direttore dell'Ufficio del lavoro e forse anche qualche cosa di più!

BRUGGER (S.V.P.): Volevo solo dire che se noi non prevediamo la possibilità di applicare l'art. 54, diamo l'impressione che vogliamo dall'oggi al domani avere via il medico provinciale italiano e il direttore dell'Ufficio del lavoro, perchè possa essere attuato l'art. 54. Noi vorremmo con questo emendamento dare la possibilità di applicazione dell'art. 54; per il fatto che riteniamo che si possa applicare e che è contro la Costituzione se noi la possibilità di applicazione non la prevediamo dopo che abbiamo fatto questa esperienza già più volte. Ritengo addirittura che si dimostri abbastanza buona volontà se noi vogliamo insistere a mettere il delegato per non creare l'idea che noi dall'oggi al domani vogliamo avere, per l'applicazione dell'art. 54, un medico provinciale tedesco o un direttore dell'Ufficio del lavoro tedesco.

PRESIDENTE: E' pervenuto un altro emendamento di Nardin, Scotoni, Vinante e Molignoni: « Presiederà la Commissione il medico provinciale ».

ALBERTINI (Presidente della G. P. di Trento - D.C.): Questa discussione mi è parsa un po' strana, perchè sono convinto che l'art. 54 vada applicato e non sollevo eccezioni, ma noi stiamo parlando qui di un organo dello Stato, del medico provinciale, e di un altro organo dello Stato che è il direttore dell'Ufficio del lavoro. Non so, è già difficile pensare che delle norme così non possano trovare censura, perchè in fondo noi utilizziamo l'ordinamento dello Stato per dare pareri vincolanti; ma può una legge regionale, se non lo dice la legge dell'ordinamento dello Stato, creare un delegato che assuma i poteri e le funzioni del medico provinciale? O il medico provinciale ha un suo sostituto per legge, e credo che l'abbia, o noi non lo possiamo fare con delega. Mi parrebbe logico, perchè si può anche essere di diverso avviso, ma dato che è organo e non un organo collegiale bensì un organo personale, che ha le sue funzioni ed è sostituito in caso di assenza dal sostituto in base alla sua legge, non si può creare un delegato, a meno che questo non lo faccia la legge dello Stato, perchè quel medico provinciale appartiene all'ordinamento dello Stato e noi non possiamo andare ad ordinare in contrasto con l'ordinamento dello Stato. Si potrebbe anche domani sollevare questa eccezione, guardate che può avere un fondamento! Sono convinto che bisogna trovare una formula. Piuttosto, invece che un solo rappresentante della Provincia, prevedetene due, è più facile che la legge passi se nella Commissione sono previsti due funzionari della Provincia anziché un delegato del medico provinciale che assuma i compiti e le funzioni del medico provinciale, che è un organo dello Stato. Questo è un dubbio fondato, non un cavillo per non attuare l'art. 54. Non fate anche voi sempre il processo alle intenzioni altrui! Se la Giunta ritiene che si possa inserire la norma « il medico provinciale o un suo delegato » e che lui possa delegare le sue funzioni in questa Commissione, approviamo anche così, non è detto che caschi il mondo se domani il Governo la veda! Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente mettendo, invece di uno, due rappresentanti della Giunta Provinciale di Bolzano, in modo da dare la possibilità della distribuzione, secondo l'articolo 54, della rappresentanza.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Forer-Brugger-Pruner: respinto con 11 voti favorevoli, 11 contrari, 10 astenuti. Non avendo ottenuto la maggioranza l'emendamento è respinto.

E' in discussione l'emendamento: « Presiederà la Commissione il medico provinciale ».

NARDIN (P.C.I.): Per dire che non sarà la soluzione ideale, ma fra questi tre, se si vuole scegliere un Presidente, ammetterete che bisogna riferirsi al medico provinciale che è la persona più competente.

ALBERTINI (Presidente della G. P. di Trento - D.C.): Mica vero! E' un atto amministrativo e non altro!

NARDIN (P.C.I.): Ognuno avrà la sua opinione. Ci sono tre: il direttore dell'Ufficio del lavoro non mi pare la persona più competente, il funzionario rappresentante la Giunta Provinciale è parte addirittura in causa molte volte; rimane il medico provinciale. Non che sia entusiasta di questa soluzione, ma siccome un Presidente ci vuole, perchè le Commissioni bisognerà convocarle ed in ogni Commissione c'è un Presidente e bisognerà pure che per il normale funzionamento della Commissione ci sia, allora è meglio il medico provinciale. Un'altra soluzione è che presiedano a turno, seduta per seduta. Ma mi pare che, o si sceglie un turno con durata per ogni sessione, ogni mese, o ogni riunione, o un Presidente fisso. Ma ci vuole!

ALBERTINI (Presidente della G. P. Trento - D.C.): Il ragionamento del cons. Nardin che il medico provinciale è il più competente mi pare fuori posto. Non si tratta di prestazioni tecniche mediche qui, si tratta di vedere se ad un ente, per esempio, è da addebitarsi una spesa. Ora, forse il medico provinciale è il meno competente a decidere in queste questioni; sono tutte questioni di natura amministrativa, contestazioni, e forse da questo lato è meglio che la presieda il funzionario della Giunta Provinciale che sarà il più qualificato perchè è un laureato in legge per lo meno. Se invece vogliamo prendere il medico provinciale in quanto è una rappresentanza meglio qualificata rispetto al funzionario, allora potremo arrivare a questa conclusione; ma dato che il funzionario rappresenta la Provincia lasciate che si scelgano loro il Presi-

dente. Non occorre che la legge indichi il Presidente, in carenza della norma se lo sceglie il collegio con votazione il proprio Presidente.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento in discussione: respinto con 7 voti contrari, 5 favorevoli, maggioranza astenuta.

Emendamento Turrini, Odorizzi, che dice: « e da un funzionario della Giunta Regionale di gruppo A e di grado parificato non inferiore all'VIII dello Stato, designato dal Presidente della Giunta Regionale ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Devo dichiararmi contrario anche in questo caso, perchè si viene nuovamente a modificare quanto è stabilito dalla legge dello Stato in una materia di carattere concorrente. E per un altro motivo, quello accennato da Nardin prima: se riteniamo, ed è stato ritenuto anche dal Consiglio di Stato, che la Giunta Provinciale è parte in causa, avendo competenza e potendovi essere controverse per quanto riguarda le spese manicomiali e per il consorzio antitubercolare, e se, come abbiamo detto, comunque un membro della Giunta non aggraverebbe la situazione di fronte ai due rappresentanti, noi mettiamo due rappresentanti della Giunta Provinciale aggraviamo la situazione di quella specie di incompatibilità che chiaramente esiste.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola sull'emendamento?

ALBERTINI (Presidente della G. P. Trento - D.C.): Per non dire 2 funzionari, nella norma dell'art. 1, che vale anche per la Provincia di Trento dove queste ragioni ci sono, create una norma transitoria. In fondo noi ci troviamo di fronte ad un'esigenza che dobbiamo soddisfare e non possiamo soddisfarla con il fatto della delega del medico. Si può dire: nella provincia di Bolzano, per adeguarsi alla consistenza dei gruppi etnici, i rappresentanti della Provincia di Bolzano sono due.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Tre bisogna fare!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): In fondo abbiamo un rapporto proporzionale, domani possono essere maggioranza. Una norma transitoria su questo argomento è ragionevole,

ogni situazione deve essere risolta secondo le nostre possibilità. Questo dà modo di dare una rappresentanza più qualificata al gruppo etnico tedesco nella Provincia di Bolzano, altrimenti in effetti potrebbe anche essere censurata la norma, se manca questa Rappresentanza.

PRESIDENTE: La Giunta sarebbe d'accordo per un tale emendamento: « da un membro nominato dalla Giunta Regionale ».

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): Così si supera questa cosa.

ALBERTINI (Presidente della G. P. Trento - D.C.): Di lingua tedesca!

PRESIDENTE: Un membro nominato dalla Giunta Regionale.

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): Per superare questa difficoltà! Vedete, purtroppo nella attività legislativa si lavora sempre su tre o quattro fronti, perciò è difficile. C'è un modo di vedere le cose qui, il modo di vedere le cose a Roma ed il modo di vederle in sede tecnica; perciò è molto difficile il lavoro. Adesso le obiezioni che Bertorelle fa, le fa tormentato dalla preoccupazione che la legge venga rinviata e non si possano risolvere quei casi che attendono la soluzione da tanto tempo; altrimenti, egli stesso lo ha dichiarato, come l'hanno dichiarato tutti, si arriverebbe senza difficoltà alcuna all'applicazione dell'art. 54. Allora, se obiezioni ci sono in quanto non è possibile fare la delega ecc., penso che forse è facile, o meno difficile, fare una cosa del genere. Forse con questo, ritenuta la competenza, ci diranno di no. Mettiamo un membro nominato dalla Giunta Regionale, e la Giunta Regionale nominerà un membro del gruppo tedesco senza alcuna esitazione.

PRESIDENTE: Allora rimangono sempre due funzionari invece di uno.

Ma c'è un altro emendamento, quello relativo al funzionario della Giunta Regionale di gruppo A. Metto ai voti quello pervenuto prima; se viene respinto metterò ai voti quello della Giunta. Chi è d'accordo con l'emendamento Brugger, Forer, Mayr, per mettere « due funzionari della Giunta

Provinciale» è pregato di alzare la mano: respinto con 16 voti contrari, 11 favorevoli, 2 astenuti.

Metto ai voti l'emendamento della Giunta.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei che rileggesse l'emendamento della Giunta.

PRESIDENTE: L'emendamento della Giunta dice di aggiungere, alla fine dell'articolo: « e da un funzionario della Giunta Regionale di gruppo A e di grado parificato non inferiore all'VIII dello Stato, designato dal Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta ».

BRUGGER (S.V.P.): Per fare una domanda pratica: abbiamo noi un funzionario della Giunta Regionale parificato al grado VIII dello Stato che parli la lingua tedesca e sia competente in materia?

PRESIDENTE: Lasciamo: « un funzionario della Giunta Regionale designato dal Presidente, su deliberazione della Giunta ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Di gruppo A!

PRESIDENTE: « Di gruppo A », senza « parificato ecc. ». Chi è d'accordo di mettere « e da un funzionario della Giunta Regionale di gruppo A, designato dal Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta? ». Approvato a maggioranza con 3 contrari, 5 astenuti.

Siccome adesso ci sarà un funzionario della Giunta Regionale di gruppo A, mi è stata fatta la richiesta, che anche per il funzionario della Giunta Provinciale di gruppo A non si dica più « o di grado parificato non inferiore all'VIII dello Stato », per avere la stessa dizione sia per i funzionari della Regione che della Provincia.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Per facilitare la scelta.

AMONN (S.V.P.): Siamo d'accordo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo emendamento: maggioranza favorevole, 7 astenuti.

Art. 2

« Le Commissioni di cui al precedente articolo, sono nominate con decreto del Presidente della

Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa ».

E' stato presentato un emendamento, a firma Forer, Brugger, Graber, aggiuntivo di un secondo comma: « La Commissione in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio Provinciale ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Bisogna dire « per quanto è possibile », perchè se oggi sono due a due al momento non è possibile dare esecuzione pratica alla norma. Se sono quattro i membri, due sono il direttore dell'Ufficio del lavoro ed il medico provinciale, e due il funzionario della Provincia e quello della Regione di lingua tedesca. Se stabiliamo così, non è esatta la proporzione e allora è meglio mettere, come messo in altre leggi, « per quanto è possibile ».

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

« Ai componenti della Commissione spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5.1.1954, n. 1 ».

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

« La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. »

« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Si procede alla votazione della legge a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti n. 30, 24 sì, 1 no, 5 schede bianche.

La legge è approvata.

La parola al Presidente Odorizzi.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Prego, soprattutto i colleghi delle minoranze di assumere la rappresentanza dei colleghi che mancano per que-

sta ragione: malauguratamente mi è capitata una chiamata che mi fa essere assente domani in rappresentanza della Regione per problemi finanziari. Probabilmente dovrò avere con me, data la natura del tema, anche l'Assessore Berlanda. Ora, un po' per questo ed un po' per il fatto che è nata quella questione di procedura, che è opportuno che troviamo il tempo di esaminare con calma, pregherei fin da questo momento di stabilire, se non vi dispiace (l'Ordine del giorno ha il suo sviluppo), di saltare la legge relativa alle provvidenze a favore dell'industria, che discuteremo invece venerdì. E' un po' un'inversione degli argomenti all'O.d.g. dovuta al solo fatto che, contrariamente alle previ-

sioni, domani dovrei essere assente e mi è assai utile avere con me l'Assessore Berlanda. Credo che non abbiate difficoltà a fare questo; non si interrompono i lavori del Consiglio, che continua, ed invece di trattare quella legge, si trattino le altre. Così si guadagna tempo per studiare la questione di procedura, sulla quale è nato il dissenso.

PRESIDENTE: Pongo ai voti che domani non venga trattato il punto 13) all'Ordine del giorno, ma i seguenti punti: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Si riprende domani alle ore 9,30, fino alle 14.
(Ore 19,20).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari